



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La collaborazione volontaria

i diversi perché di una scelta (quasi) obbligata

nr. **60.** Commissione Normative
a Tutela dei Patrimoni

a cura di
Marco Salvatore, Paolo Ludovici,
Fabrizio Vedana

i quaderni



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



La collaborazione volontaria

i diversi perché di una scelta
(quasi) obbligata

nr. **60.** Commissione Normative
a Tutela dei Patrimoni

a cura di
Marco Salvatore, Paolo Ludovici,
Fabrizio Vedana

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Vincenzo Delle Femmine, Giuseppe Grechi, Nicola Mastropasqua, Maria Cristina Messa, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Gianfelice Rocca, Andrea Sironi, Alessandro Solidoro, Eduardo Ursilli.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Luigi Carbone, Donato Centrone, Franco Dalla Sega, Sergio Galimberti, Marco Giorgino, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro, Antonio Giovanni Pio Tangorra.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Daniele Bernardi, Aldo Camagni, Corrado Colombo, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Normativa a Tutela dei Patrimoni

Delegato del Consiglio: Michaela Marcarini.

Presidente della Commissione: Marco Salvatore.

Componenti: Simone Bacchieri, Paolo Giuseppe Ballabio, Franco Bertoletti, Vittorio Francesco Blaas Anselmi, Mosè Cafiero, Massimo Caldara, Roberto Calzoni, Alberto Canova, Carmine Carlo, Giovanni Caroli, Loredana Anna Conidi, Emanuele Rosario De Carolis, Liberato De Gregorio, Guido Durante, Francesco Fabbiani, Giovanni Faraone, Alberto Gafforio, Giovanni Giovannini, Stefano Grossi, Giuseppina Iervolino, Angelo Sandro Interdonato, Edmond Lewis, Beatrice Lombardini, Paolo Ludovici, Davide Mantegazza, Federico Mariscalco Inturretta, Antonio Mele, Luca Montessori, Giampiero Morales, Laura Paganini, Antonio Palumbo, Lorenzo Pavoletti, Massimo Pometto, Anna Preto, Francesco Rimbotti, Francesco Sgaramella, Stefano Sibilia, Massimiliano Stefano Soriano, Andrea Stracuzzi, Andrea Carlo Tavecchio, Stefania Tomasini, Tiziana Vallone, Fabrizio Vedana, Antonino Vitanza.

Osservatori: Michele Aprile, Antonio Bianchi, Nicola Canessa, Francesco Frigieri, Massimo Lodi, Enrico Giuseppe Luzzato, Simonetta Parravicini.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Premessa	5
1. Introduzione e quadro generale	7
1.1. Cenni introduttivi	7
1.2. Background	7
1.3. I beneficiari	10
1.4. La procedura	11
1.5. I principali effetti derivanti dalla procedura	17
1.6. Modifiche del Codice Penale in materia di autoriciclaggio	20
1.7. Il ruolo del professionista.....	20
1.8. Criteri di determinazione dei redditi	22
2. Quesiti.....	25
a. Ambito soggettivo	25
b. Accessibilità.....	31
c. Procedura	33
d. Redditi.....	44
e. Redditi finanziari	49
f. Sanzioni.....	55
g. Effetti penali	65
h. Antiriciclaggio.....	76
3. Documentazione.....	79
Allegato I	
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	79
Allegato II	
Relazione di accompagnamento	81
Allegato III	
Legge n. 186/2014	88

Allegato IV	
Bozza Waiver	100
Allegato V	
Modello: richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria	103

PREMESSA⁽¹⁾

Con l'approvazione delle nuove norme sull'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali illecitamente detenute all'estero (Legge n. 186/2014), e la pressoché contestuale sottoscrizione degli accordi per lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali con Paesi quali la Svizzera, il Lichtenstein e il Lussemburgo, è divenuta chiara "l'ultima chiamata" proposta dall'Agenzia delle Entrate per "sanare" tali irregolarità dichiarative. Regolarizzazione che riguarda la posizione fiscale di coloro che hanno, o hanno avuto in passato, la propria residenza fiscale in Italia e che ancora non hanno provveduto a rientrare nella legalità.

La procedura in questione comporta l'onere da parte del contribuente di pagare tutte le imposte non versate in passato, beneficiando del pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Pertanto, la *Voluntary Disclosure* non è inquadrabile quale "condono" e non contiene previsioni simili agli scudi fiscali proposti dal Legislatore nel passato. Preme, inoltre, evidenziare come per il contribuente che si avvalga della *Voluntary Disclosure* sia prevista la non punibilità per una serie di reati penali di carattere tributario, compreso il nuovo reato di autoriciclaggio, come meglio definito nello sviluppo del presente Quaderno.

In questo contesto, in cui a tutt'oggi gli operatori sono in fiduciosa attesa di ricevere indicazioni più chiare da parte dell'Agenzia delle Entrate, al fine di poter predisporre nel modo più corretto le richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, gli Autori, dopo aver affrontato un esame dell'impianto normativo delle Legge n. 186/2014, hanno provato a riassumere una serie di quesiti, raccolti anche durante convegni a cui gli stessi hanno partecipato in qualità di relatori, ed esporli

⁽¹⁾ A cura di Marco Salvatore, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Presidente della Commissione Normativa a Tutela dei Patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

in un ordine crescente di complicità, cercando di fornire al lettore quelle risposte che lo possano “accompagnare/guidare” in questo complesso lavoro di regolarizzazione.

1. INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE^(*)

1.1. Cenni introduttivi

Alla luce dell'attuale contesto economico mondiale e della sempre maggiore sensibilità degli Stati verso il recupero di imposte derivanti da evasione fiscale, lo scorso 15 dicembre 2014, il Parlamento italiano ha definitivamente varato la cosiddetta procedura di *Voluntary Disclosure* con l'approvazione della Legge n. 186/2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, Serie Generale). La menzionata Legge, in particolare, prevede un'integrazione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 1990, n. 227 (di seguito, "D.L. n. 167/1990"), con l'inserimento degli articoli dal 5-*quater* al 5-*septies*.

Questa iniziativa, centrata sulla lotta all'evasione fiscale, permette il rientro di risorse illegalmente detenute all'estero e, dunque, non disponibili per essere investite né all'interno dei confini nazionali né all'estero. Si stima che le risorse non dichiarate dai contribuenti italiani e detenute oltre confine siano non inferiori a 150 miliardi di euro. È, quindi, di forte interesse per l'Italia intraprendere un percorso che consenta di rimettere in circolo tali patrimoni, soprattutto in un clima generale di crescita contenuta.

La procedura di collaborazione volontaria prende spunto anche dalle novelle legislative di altri Stati, tra i quali il Regno Unito, la Germania, la Francia e gli Stati Uniti d'America. Similmente alle previsioni contenute in altre legislazioni, la *Voluntary Disclosure* italiana non concede alcuna riduzione per le imposte non pagate, ma allo stesso tempo permette di godere di sanzioni ridotte e dell'esclusione della punibilità per una serie di reati collegati all'illecito tributario.

1.2. Background

La crisi economica, che ha colpito gli ultimi anni, ha aumentato la percezione del disvalore morale e dell'impatto sociale dell'evasione fiscale.

La globalizzazione dei mercati ha evidenziato che, non potendo ciascuno Stato esercitare da solo il controllo sui contribuenti, è necessaria un'azione coordinata tra il maggior numero possibile di Stati: il *focus*, dunque, non è più l'evasione dei tributi spettanti al singolo Stato, ma l'evasione dei tributi *tout court*, e cioè l'illecita sottrazione di imposte ovunque perpetrata e ovunque diretta.

Per far fronte a questa esigenza, molti Paesi hanno avviato un processo di cooperazione a livello globale per lo scambio di informazioni sui contribuenti, volto ad assicurare la corretta tassazione di redditi e capitali.

Una prima pietra, fondamentale al suddetto scopo, è stata posata al *Forum* globale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), tenuto nel settembre 2009 in Messico. In risposta ad una necessità sottolineata dai membri del G20 di adottare uno *standard* sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a livello globale, il *Forum* ha previsto di sviluppare dei principi sottoscrivibili dalla più ampia platea possibile di Stati.

Un secondo impulso verso la condivisione delle informazioni a livello mondiale è arrivato dagli Stati Uniti d'America nel 2010 con il *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), che impone alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo di identificare la clientela statunitense e di fornire all'Internal Revenue Service le informazioni necessarie circa le posizioni dei contribuenti americani.

Sulla scia dell'impulso americano, nell'aprile 2013, alcuni Paesi membri della Comunità Europea (tra cui, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) si sono fatti promotori di un'iniziativa volta, da un lato, a rendere reciproco lo scambio di informazioni con le autorità statunitensi (che, quindi, non è più unilaterale) e, dall'altro, ad estendere lo scambio dei rapporti tra gli Stati aderenti all'iniziativa.

Nel settembre 2013, il summit G20 ha approvato la proposta dell'OCSE relativa allo scambio globale di informazioni. Successivamente, nel luglio 2014, l'OCSE ha emesso il *Global standard for the automatic exchange of information*, con lo scopo di accelerare la cooperazione fiscale a livello internazionale.

Sul versante europeo, nell'ottobre 2014, gli Stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo che permetterà di implementare il nuovo *standard* globale attraverso una modifica della Direttiva comunitaria 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa. Lo scopo è di estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei vari Stati membri.

Lo scorso ottobre 2014, inoltre, 51 Stati – tra i quali rientrano Paesi e

giurisdizioni compresi negli elenchi “*black list*” dell’Agenzia delle Entrate (come Isole Cayman, Guernsey e Jersey) – hanno firmato a Berlino il primo accordo multilaterale mai sottoscritto in tema di scambio automatico di informazioni, prendendo come riferimento lo *standard* proposto dall’OCSE. Quest’ultimo indica le informazioni da scambiare e le tempistiche che devono essere rispettate.

In sostanza, a partire dal 2017, il segreto bancario verrà meno tra gli Stati firmatari, lasciando sempre minori spazi di manovra ai contribuenti che non vorranno operare nel pieno rispetto della legalità.

Si riepilogano di seguito⁽²⁾ i Paesi c.d. “*early adopters*”, ovvero i 51 Paesi aderenti all’accordo multilaterale che si sono impegnati ad attuare il *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) per raccogliere informazioni dal 2016 e scambiare i dati raccolti entro la fine del mese di settembre 2017, nonché i Paesi che, tuttavia, si sono impegnati politicamente ad avviare lo scambio di informazioni entro la fine del mese di settembre 2017:

Anguilla	Finlandia	Liechtenstein	Repubblica Slovacca
Argentina	Francia	Lituania	Regno Unito
Barbados	Germania	Lettonia	Romania
Belgio	Gibilterra	Lussemburgo	San Marino
Bermuda	Grecia	Malta	Seychelles
Cile	Guernsey	Mauritius	Slovenia
Cipro	India	Messico	Spagna
Colombia	Irlanda	Montserrat	Sud Africa
Corea	Islanda	Niue	Svezia
Croazia	Isole Cayman	Norvegia	Trinidad and Tobago
Curaçao	Isola di Man	Olanda	Turks and Caicos
Danimarca	Isole Vergini Britanniche	Polonia	Ungheria
Dominica	Italia	Portogallo	Uruguay
Estonia	Jersey	Repubblica Ceca	

⁽²⁾ Fonte: <http://www.oecd.org/tax/transparency/OECD-secretary-general-report-tax-matters-brisbane-november-2014.pdf>.

I 34 Paesi che, invece, si sono impegnati ad avviare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018 sono di seguito elencati:

Andorra	Brunei Darussalam	Giappone	Saint Kitts and Nevis
Antigua and Barbuda	Canada	Isole Marshall	Saint Lucia
Arabia Saudita	Cina	Macao (Cina)	Samoa
Aruba	Costa Rica	Malesia	Saint Maarten
Australia	Emirati Arabi Uniti	Monaco	Singapore
Austria	Grenada	Nuova Zelanda	Svizzera
The Bahamas	Hong Kong (Cina)	Qatar	Turchia
Belize	Indonesia	Saint Vincent and the Grenadines	
Brazil	Israele	Russia	

Da ultimo, si fa presente che tre storici paradisi fiscali per l'Italia quali la Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco, rispettivamente in data 23 febbraio u.s., 26 febbraio u.s. e 2 marzo u.s., hanno sottoscritto con l'Italia accordi che prevedono lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo *standard* previsto dall'art. 26 del Modello OCSE. Tali accordi consentono ai contribuenti italiani che accedono alla procedura di *Voluntary Disclosure* di beneficiare di alcuni effetti premiali in termini di riduzione delle sanzioni e di allineare i termini di decadenza dell'azione di accertamento con quelli previsti in relazione alle disponibilità detenute in Stati esteri considerati "virtuosi".

Infine, in data 1° aprile 2015 è stata siglata una Convenzione in materia fiscale tra l'Italia e lo Stato del Vaticano, che consente lo scambio di informazioni secondo lo *standard* previsto dall'art. 26 del Modello OCSE, per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009, e cioè con effetto fortemente retroattivo.

1.3. I beneficiari

I soggetti che possono aderire alla procedura di *Voluntary Disclosure* sono coloro i quali erano tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale (in sostanza, i soggetti tenuti alla compilazione del Quadro RW nella dichiarazione dei redditi). Tra le categorie di contribuenti che possono aderire alla procedura di collaborazione

volontaria sono principalmente annoverate, quindi, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali, i trust e le fondazioni.

Al fine di accedere alla procedura di collaborazione volontaria, i soggetti dichiaranti:

- devono essere fiscalmente residenti in Italia;
- in almeno uno dei periodi d'imposta dal 2004 (ovvero, a seconda dei casi, dal 2009) in poi devono aver detenuto attività finanziarie e/o patrimoniali, costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, anche indirettamente o per interposta persona;
- devono aver omesso di denunciarle nella dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento.

Al fine di rendere la *Voluntary Disclosure* appetibile ad una platea di contribuenti il più ampia possibile, nonché di prevedere una procedura che consenta la regolarizzazione delle posizioni fiscali dei contribuenti anche sul versante domestico, il Legislatore ha introdotto anche la procedura di *Voluntary Disclosure* “domestica”. Quest'ultima consente di regolarizzare le violazioni degli obblighi di dichiarazione sul versante domestico anche a tutti coloro i quali non sono tenuti alla compilazione del Quadro RW. Di particolare importanza è la possibilità di accesso a questa procedura da parte delle società; si pensi, ad esempio, alle fattispecie in cui le attività illegalmente detenute da contribuenti residenti in Italia in Paesi a fiscalità privilegiata siano frutto di reati fiscali riconducibili a società. Con la *Voluntary Disclosure* “domestica” viene, quindi, permesso di sanare le violazioni dichiarative delle società residenti in Italia e/o all'estero (si pensi alla stabile organizzazione, occulta o meno, di una società estera) da cui derivano i capitali esteri non dichiarati al Fisco italiano.

1.4. La procedura

Secondo l'art. 5-*quater* del citato D.L. n. 167/1990, il contribuente che abbia violato gli obblighi di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi investimenti detenuti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia⁽³⁾, può accedere alla procedura di *Voluntary Disclosure* per l'emersione delle attività finanziarie e

⁽³⁾ Art. 4, co. 4, del D.L. n. 167/1990.

patrimoniali costituite o detenute al di fuori del territorio dello Stato, per il calcolo delle sanzioni causate da tali violazioni e per la definizione dell'accertamento con adesione⁽⁴⁾. A decorrere dal periodo d'imposta 2013 sono, inoltre, tenuti ai predetti obblighi di monitoraggio fiscale i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano i possessori ultimi dell'investimento ai sensi della normativa antiriciclaggio⁽⁵⁾. Le violazioni incluse nella procedura di collaborazione volontaria sono quelle commesse fino al 30 settembre 2014.

In particolare, i termini per le azioni di accertamento dell'Amministrazione finanziaria sono differenziabili a seconda che:

- a) il contribuente abbia presentato o meno la dichiarazione dei redditi;
- b) le attività finanziarie o patrimoniali siano o meno localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata⁽⁶⁾ e dell'adesione di quest'ultimi ad accordi che consentano lo scambio automatico di informazioni sulla base dell'art. 26 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni;
- c) le violazioni relative ad imposte sui redditi, IVA, ecc. superino la soglia di rilevanza penale.

In generale, i termini ordinari di accertamento per le violazioni relative alla compilazione del Quadro RW scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Per quanto riguarda le infedeltà dichiarative, invece, in caso di infedele dichiarazione, i termini ordinari di accertamento scadono il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata; mentre, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è accertabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata.

⁽⁴⁾ Art. 5, co. 1-*bis*, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

⁽⁵⁾ Art. 2, del D.Lgs. n. 231/2007.

⁽⁶⁾ Per la definizione di Stati o territori a fiscalità privilegiata, l'art. 5-*quinquies* del D.L. n. 167/1990 rimanda al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 (c.d. "*black list*" delle persone fisiche) e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 (c.d. "*black list*" ai fini CFC).

In relazione alle attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero in Paesi “*black list*” opera, ai sensi dell'art. 12, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 78/2009, il raddoppio dei termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Tuttavia, ai soli fini della *Voluntary Disclosure*, tale raddoppio non trova applicazione se:

- □il Paese dove le attività erano o sono detenute stipula entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 186/2014 un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni conforme all'art. 26 del Modello OCSE sulle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- □le attività non sono trasferite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo dello Spazio Economico Europeo, ma il contribuente rilascia all'intermediario estero un'autorizzazione a comunicare alle Autorità finanziarie italiane la totalità dei dati relativi alle attività oggetto di emersione;
- □in seguito alla presentazione dell'autodenuncia presso l'Agenzia delle Entrate, il contribuente trasferisce le attività presso un intermediario “*black list*” che non abbia sottoscritto accordi sullo scambio di informazioni, ma lo stesso rilascia all'intermediario l'autorizzazione citata al punto precedente entro 30 giorni, e successivamente, ne da notifica e copia alle Autorità fiscali italiane entro 60 giorni.

Sempre con riferimento al raddoppio dei termini per i Paesi “*black list*”⁷⁾, nel testo originario della Legge n. 186/2014, nessuna deroga era concessa con riferimento alle sanzioni per le violazioni relative alla compilazione del Quadro RW, neppure se verificate le tre condizioni sopra descritte. Per effetto della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. *Milleproroghe*), i termini per l'applicazione delle sanzioni per l'omessa compilazione del Quadro RW sono stati allineati agli ordinari termini di accertamento, in relazione alle ipotesi in cui le attività estere siano detenute in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata che sia diventato “collaborativo”. Alla luce di ciò, qualora risultino soddisfatte le predette condizioni, l'ultimo periodo d'imposta per il quale possono essere contestate violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale è il 2009.

I termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA vengono, inoltre, raddoppiati al verificarsi di violazioni che implicano

⁷⁾ Art. 12, co. 2-ter, D.Lgs. n. 78/2009.

l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale. Peraltro, nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo di cui sopra (che fa scattare il raddoppio dei termini ai sensi degli artt. 43, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972) opera anche in relazione ai reati tributari compresi nel D. Lgs. n. 74/2000 per cui è prevista la non punibilità in caso di perfezionamento della procedura di *Voluntary Disclosure*.

Si sintetizzano nelle seguenti tabelle i termini di accertamento sopra descritti:

Sanzioni RW				
Anno fiscale	Anno presentazione dichiarazione	“White list”	“Black list” con accordo	“Black list” senza accordo
2002	2003	Prescritto	Prescritto	Prescritto
2003	2004	Prescritto	Prescritto	Prescritto
2004	2005	Prescritto	Prescritto	31/12/2015
2005	2006	Prescritto	Prescritto	31/12/2016
2006	2007	Prescritto	Prescritto	31/12/2017
2007	2008	Prescritto	Prescritto	31/12/2018
2008	2009	Prescritto	Prescritto	31/12/2019
2009	2010	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2020
2010	2011	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2021
2011	2012	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2022
2012	2013	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2023
2013	2014	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2024

Omessa dichiarazione				
Anno fiscale	Anno presentazione dichiarazione	“White list”	“Black list” con accordo	“Black list” senza accordo
2002	2003	Prescritto	Prescritto	Prescritto
2003	2004	Prescritto	Prescritto	Prescritto
2004	2005	Prescritto	Prescritto	31/12/2015

Omissa dichiarazione				
Anno fiscale	Anno presentazione dichiarazione	“White list”	“Black list” con accordo	“Black list” senza accordo
2005	2006	Prescritto	Prescritto	31/12/2016
2006	2007	Prescritto	Prescritto	31/12/2017
2007	2008	Prescritto	Prescritto	31/12/2018
2008	2009	Prescritto	Prescritto	31/12/2019
2009	2010	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2020
2010	2011	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2021
2011	2012	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2022
2012	2013	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2023
2013	2014	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2024

Dichiarazione infedele				
Anno fiscale	Anno presentazione dichiarazione	“White list”	“Black list” con accordo	“Black list” senza accordo
2002	2003	Prescritto	Prescritto	Prescritto
2003	2004	Prescritto	Prescritto	Prescritto
2004	2005	Prescritto	Prescritto	Prescritto
2005	2006	Prescritto	Prescritto	Prescritto
2006	2007	Prescritto	Prescritto	31/12/2015
2007	2008	Prescritto	Prescritto	31/12/2016
2008	2009	Prescritto	Prescritto	31/12/2017
2009	2010	Prescritto	Prescritto	31/12/2018
2010	2011	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2019
2011	2012	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2020
2012	2013	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2021
2013	2014	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2022

In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della procedura di collaborazione volontaria all’Agenzia delle Entrate è il 30 settembre 2015.

Ai fini dell'avvio e del buon esito della procedura di *Voluntary Disclosure* il contribuente deve necessariamente:

a) presentare, attraverso le procedure stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, una richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria indicazione di tutti gli investimenti e di tutte le attività finanziarie costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo altresì la documentazione necessaria per ricostruire la formazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli. Dovranno, inoltre, essere consegnati i documenti e le informazioni utili alla determinazione dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento. È, quindi, ravvisabile anche la possibilità in cui le attività estere detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale non siano state costituite in maniera illecita, ma attraverso provviste correttamente tassate al momento dell'origine. In questo caso la procedura di *Voluntary Disclosure* avrà ad oggetto solamente le attività finanziarie e/o patrimoniali non dichiarate nel Quadro RW e i redditi eventualmente da essa prodotti.

b) effettuare il versamento delle somme dovute, in un'unica soluzione o, su specifica richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo⁽⁸⁾, con le relative sanzioni e interessi entro:

- □il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione⁽⁹⁾; oppure
- □venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione;
- □il termine di proposizione del ricorso, per quanto riguarda la definizione dell'atto di irrogazione delle sanzioni per le violazioni relative al Quadro RW.

Infine, particolare rilievo assumono altresì le cause ostative all'avvio della procedura di dichiarazione volontaria, nello specifico:

- □il contribuente che abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento

⁽⁸⁾ Si ricorda che il mancato pagamento anche di una sola delle rate dovute fa venire meno gli effetti della procedura.

⁽⁹⁾ In base all'invito di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

amministrativo⁽¹⁰⁾ o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, inerenti alle attività oggetto della procedura, non può intraprendere la *Voluntary Disclosure*. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, ha ritenuto però che l'effetto preclusivo riguardi solamente le annualità interessate dall'avvio di tali attività di accertamento amministrativo e non si realizzi se l'attività istruttoria è relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della procedura. La preclusione, inoltre, è valida anche se le attività in precedenza menzionate siano state portate a formale conoscenza di un obbligato solidale al reato tributario o da soggetti concorrenti nella determinazione della fattispecie di reato;

- □ sia già stata precedentemente presentata altra richiesta di dichiarazione volontaria, anche indirettamente o per interposta persona.

La Legge n. 186/2014 stabilisce altresì che entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

1.5. I principali effetti derivanti dalla procedura

Gli effetti della procedura di collaborazione volontaria sono suddivisibili a seconda dei risvolti penali o amministrativi che ne seguono.

Effetti penali

Dal punto di vista penalistico, ai sensi dell'art. 5-*quinquies* del D.L. n. 167/1990, è esclusa la punibilità per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, vale

⁽¹⁰⁾ Secondo l'Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, par. 3), per la causa di inammissibilità relativa all'inizio di accessi, ispezioni o verifiche “il principale riferimento normativo è costituito dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato in maniera espressa dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi”. Sono altresì considerate cause ostative, come indicato anche nella relazione illustrativa delle Legge n. 186/2014, la notifica di atti quali “inviti”, “richieste” e “questionari”, di cui all'art. 51, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 e all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Vengono escluse, invece, dalle cause di inammissibilità le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973.

a dire rispettivamente:

- □dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- □dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- □dichiarazione infedele;
- □omessa dichiarazione;
- □omesso versamento di ritenute certificate;
- □omesso versamento di IVA.

La punibilità è inoltre esclusa per i delitti relativi agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale, ovvero nel caso di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se commessi in relazione ai reati elencati in precedenza.

Da sottolineare come non siano esclusi dalla punibilità e, quindi, possano essere fonte di contestazione da parte dell'Autorità giudiziaria, altri reati diversi da quelli citati in precedenza; tra questi si annoverano l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti⁽¹¹⁾, il falso in bilancio, l'occultamento e la distruzione di scritture contabili⁽¹²⁾, le condotte di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte⁽¹³⁾ e le false comunicazioni sociali⁽¹⁴⁾.

La Legge n. 186/2014, infine, ha introdotto una nuova fattispecie di reato all'art. 5-*septies* del D.L. n. 167/1990: in particolare, il contribuente che esibisce atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero comunica dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

Effetti amministrativi

Secondo l'articolo 5-*quinquies*, co. 4, del D.L. n. 167/1990 le sanzioni amministrative, in caso di adesione alla procedura di *Voluntary Disclosure*, sono ridotte ad un mezzo del minimo edittale se almeno una delle seguenti condizioni viene realizzata:

- a. le attività in oggetto vengono trasferite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo dello Spazio Economico Europeo, che consenta un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;

⁽¹¹⁾ Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000.

⁽¹²⁾ Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000.

⁽¹³⁾ Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000.

⁽¹⁴⁾ Artt. 2621 e 2622 Codice Civile.

b. le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c. l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario abilitato estero, presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi di cui ai punti precedenti, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale ridotta di un quarto.

Inoltre, nei casi di cui alle precedenti lettere a., b. e c., qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata alla lettera a., l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro 30 giorni della data del predetto trasferimento, l'autorizzazione di cui alla lettera c. all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento dell'attività, tale autorizzazione alle Autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari a un mezzo del minimo edittale.

In via esclusiva, nell'ambito della procedura di dichiarazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all'estero, ovvero di attività estere di natura finanziaria, negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è fissata nella misura del 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 186/2014, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni.

Su richiesta del contribuente, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, alternativamente alla determinazione analitica dei redditi, calcola gli stessi applicando la percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27%.

La presentazione di tale opzione è consentita solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie, risultanti alla fine di ciascun periodo d'imposta oggetto della *Voluntary Disclosure*, non superi il valore di Euro 2.000.000.

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, ha precisato che “ai fini della determinazione della consistenza di tali attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta si dovrà tener conto, per ciascuna attività, delle regole di valorizzazione ai fini della

compilazione del Quadro RW applicabili nello specifico anno di detenzione”.

La menzionata Circolare precisa, inoltre, che nella rilevazione delle consistenze al 31 dicembre di ciascun anno non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità in caso di più cointestatari delle stesse.

1.6. Modifiche del Codice Penale in materia di autoriciclaggio

Come corollario alla procedura di *Voluntary Disclosure*, la stessa Legge n. 186/2014, con l'art. 3, introduce nel Codice Penale all'art. 648-ter: il reato di autoriciclaggio. Il testo normativo prevede l'applicazione della reclusione da un minimo di due ad un massimo di otto anni, oltre ad una sanzione pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 25.000, per chiunque impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre disponibilità provenienti dalla commissione o dal concorso a commettere di un reato non colposo, allo scopo di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.7. Il ruolo del professionista

Ai fini dell'espletamento della procedura è necessario che il contribuente individui un professionista, sia esso un commercialista, un avvocato od un revisore legale, che lo assista e lo rappresenti, dietro rilascio di apposita procura e lettera d'incarico.

La Legge n. 186/2014 prescrive, inoltre, che il professionista prescelto sia munito di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente istante attesta la non falsità, la rispondenza al vero e la completezza di tutti i dati, le notizie e i documenti consegnati e/o trasmessi. Si allega un esempio di quest'ultima in coda a questo Quaderno (Allegato I).

In aggiunta, con la nota del 9 gennaio 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha tracciato i confini dell'applicabilità della normativa antiriciclaggio nell'ambito della nuova procedura di *Voluntary Disclosure*. La citata nota precisa che la procedura non ha alcun impatto sull'applicazione dei presidi e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in tema di

normativa antiriciclaggio e dei connessi obblighi di collaborazione attiva, strumentali a intercettare e mitigare i fenomeni di riciclaggio. “Resta pertanto immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”, anche con riguardo alle attività dichiarate al Fisco nell’ambito della procedura di *Voluntary Disclosure*.

Sul tema, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in una lettera inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, sottolinea che la Legge n. 186/2014 non fornisce alcuna indicazione riguardo l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio nell’ambito della procedura di *Voluntary Disclosure*, mentre la normativa antiriciclaggio prevede una specifica causa di esclusione dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per i professionisti giuridico-contabili relativamente alle informazioni ricevute “nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente” od anche per “la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento”⁽¹⁵⁾.

Sempre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in una risposta pubblicata nel proprio sito internet, ha specificato che “l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari. Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “..., i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di *Voluntary Disclosure*, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.”.

⁽¹⁵⁾ Art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 231/2007.

1.8. Criteri di determinazione dei redditi

I criteri per la determinazione della base imponibile dei redditi di capitale è regolata, in via generale, dall'art. 45 del TUIR. I redditi di capitale sono imponibili in misura corrispondente all'ammontare degli interessi, utili e/o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta considerato, senza alcuna deduzione (come, invece, avviene per i redditi diversi). Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, in linea generale, l'art. 68 del TUIR dispone che le plusvalenze e/o le minusvalenze si determinano sottraendo al corrispettivo percepito il costo o valore di acquisto, aumentato di eventuali spese e oneri sostenuti per il loro conseguimento, ivi incluse le imposte di donazione, di successione e i premi pagati per l'acquisto di opzioni, ma esclusi gli interessi passivi.

Per quanto riguarda le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, se assoggettabili a tassazione nel territorio dello Stato, ai fini della determinazione della base imponibile, si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo, individuato come da art. 9 del TUIR.

In relazione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi, sia allo stato grezzo sia in forma monetaria, si assume come base imponibile il 25% del corrispettivo di cessione laddove non sia disponibile la documentazione relativa al costo di acquisto.

Si ricorda, infine, che l'ordinamento tributario italiano è caratterizzato dalla presenza di tre regimi applicabili alla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria⁽¹⁶⁾: in particolare, il regime dichiarativo (o ordinario), il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito. Una prima differenza tra i tre menzionati regimi è riscontrabile nel momento in cui sorge l'imposizione in capo al contribuente, rispettivamente al realizzo nei primi due casi e in base al criterio della maturazione nel terzo. Nel regime dichiarativo, fatte salve alcune eccezioni (partecipazioni qualificate, partecipazioni in società "black list", cessioni e prelievi di divise estere), eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione delle plusvalenze, essendo irrilevante la loro successione temporale all'interno del periodo d'imposta considerato. Per quanto concerne il regime del risparmio amministrato, le imposte sono calcolate, per ciascun rapporto contrattuale, su ciascuna plusvalenza percepita dal contribuente. A

⁽¹⁶⁾ D.Lgs. n. 461/1997.

differenza del regime dichiarativo, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione solo di plusvalenze realizzate dopo l'insorgere della perdita; l'istante temporale del realizzo/perdita è, quindi, fondamentale nella determinazione della base imponibile. In caso di chiusura del rapporto di gestione amministrata, inoltre, le minusvalenze possono essere utilizzate presso un altro regime amministrato oppure utilizzate in dichiarazione dei redditi. In nessun caso le minusvalenze possono essere portate in deduzione optando per il regime del risparmio gestito. Nel regime del risparmio gestito, la base imponibile soggetta a tassazione in ogni anno d'imposta è la differenza tra il valore del patrimonio a fine anno ed a inizio anno. Il beneficio principale di questo regime, a differenza degli altri due, è la possibilità di compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi.

Un'altra considerazione da fare riguarda i criteri indicati dalla legislazione italiana per il calcolo del valore di acquisto rilevante ai fini fiscali. Nel regime dichiarativo si utilizza il LIFO (*Last In First Out*), mentre nel regime amministrato il criterio da utilizzare è il CMP (Costo Medio Ponderato).

2. QUESITI

a. Ambito soggettivo

1. Quali soggetti possono fruire della *Voluntary Disclosure* "internazionale"?

Ai sensi dell'art. 5-*quater*, co. 1, del D.L. n. 167/1990, la procedura di *Voluntary Disclosure* "internazionale" può essere attivata dagli autori delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, co. 1, del medesimo Decreto, commesse fino al 30 settembre 2014. In particolare, erano tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale i seguenti soggetti, se residenti fiscalmente in Italia:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti non commerciali, ivi inclusi i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, le fondazioni, le associazioni, ecc.;
- c) le società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR; nonché,
- d) a decorrere dal periodo d'imposta 2013, i soggetti che si qualificano come titolari effettivi ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. u), del D. Lgs. n. 231/2007 di investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

2. Per fruire della *Voluntary Disclosure* "internazionale" i soggetti devono essere fiscalmente residenti in Italia alla data di presentazione dell'istanza?

Stante il dato letterale dell'art. 5-*quater*, co. 1, del D.L. n. 167/1990, è irrilevante dove il contribuente abbia la residenza fiscale al momento di presentazione dell'istanza; ciò che rileva è la residenza del contribuente in uno o più degli anni per i quali è attivabile la procedura.

In particolare, la procedura è fruibile solo per gli anni di effettiva residenza in Italia, condizione imprescindibile per la sussistenza degli obblighi dichiarativi la cui violazione è un presupposto per la *Voluntary Disclosure*; peraltro, per poter presentare la richiesta di *Voluntary Disclosure*,

è sufficiente che il contribuente sia stato fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d'imposta per i quali è attivabile la procedura.

3. Un soggetto iscritto all'AIRE ma effettivamente residente in Italia può aderire alla *Voluntary Disclosure* "internazionale"?

Possono aderire alla procedura di *Voluntary Disclosure* "internazionale" anche coloro che, pur essendo iscritti all'AIRE, siano stati residenti in Italia ai fini fiscali in virtù di circostanze fattuali: ad esempio, qualora abbiano mantenuto il proprio domicilio o la dimora abituale ai sensi del Codice Civile nel territorio dello Stato. Infatti, l'iscrizione all'AIRE è una condizione necessaria, ma non sufficiente perché un cittadino italiano sia considerato fiscalmente residente all'estero.

Possono, inoltre, accedere alla procedura di *Voluntary Disclosure* "internazionale" i soggetti iscritti all'AIRE, ma considerati fiscalmente residenti in Italia – salvo prova contraria a carico del contribuente – a causa della presunzione di cui all'art. 2, co. 2-*bis*, del TUIR (in quanto cittadini italiani trasferiti in Stati aventi regimi fiscali privilegiati individuati con D.M. 4 maggio 1999).

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 ha chiarito che la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di *Voluntary Disclosure* da parte di tali contribuenti rappresenti una riaffermazione del proprio status di residente in Italia per i periodi d'imposta interessati dalla procedura.

4. Se i soggetti che intendono fruire della *Voluntary Disclosure* "internazionale" sono fiscalmente residenti all'estero o lo sono stati negli anni rilevanti, quali implicazioni sono ipotizzabili negli Stati esteri?

La procedura di *Voluntary Disclosure* "internazionale" non deve essere attivata per gli anni di residenza fiscale all'estero.

Tuttavia, il contribuente deve valutare se abbia o meno commesso violazioni di natura fiscale anche negli Stati esteri in cui era residente e nel caso può procedere ad una *Voluntary Disclosure* anche in tali Stati secondo le norme ivi vigenti.

5. L'interdetto può accedere alla procedura?

L'interdetto può accedere alla procedura di *Voluntary Disclosure* per il tramite del proprio tutore e previa autorizzazione del giudice tutelare.

6. In caso di due o più cointestatari di c/c o di attività estere, chi deve presentare l'istanza di *Voluntary Disclosure*?

In caso di cointestazione di c/c o di attività estere, ogni soggetto intestatario era tenuto ad adempiere autonomamente agli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando nel Quadro RW l'intero importo degli investimenti/attività di natura finanziaria detenuti all'estero e la percentuale di possesso.

Laddove tali obblighi siano stati violati, ciascuno dei cointestatari dovrà procedere alla regolarizzazione della propria posizione presentando separata istanza di *Voluntary Disclosure* per la quota parte di propria competenza.

Nella Sezione I dell'istanza (dedicata ai soggetti collegati) dovrà essere indicato il codice fiscale degli altri cointestatari, in quanto soggetti che presentano un collegamento con l'attività o gli importi che si stanno regolarizzando; si dovranno fornire, inoltre, adeguate informazioni in relazione a tali soggetti.

La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, quindi, deve essere presentata in maniera autonoma e distinta dai cointestatari e produrrà effetti, al perfezionarsi della stessa, solo nei confronti dei singoli richiedenti.

Ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, co. 9, del D.L. n. 167/1990, “ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità”. Qualora i contribuenti in sede di collaborazione volontaria intendano fornire la prova contraria e far valere modalità di ripartizione differenti, dovranno produrre tutta la documentazione necessaria.

7. Nel caso in cui uno/più soggetti abbiano la procura ad operare sui c/c esteri, come bisogna comportarsi? La regolarizzazione da parte del titolare dei c/c rileva anche per i procuratori?

Gli obblighi di monitoraggio sussistevano (e sussistono tuttora) in capo a tutte le persone che hanno la disponibilità a qualunque titolo di attività estere finanziarie o patrimoniali.

In caso di c/c estero il cui intestatario (residente o meno in Italia) abbia attribuito ad uno/più soggetti residenti la procura ad operare sul c/c, i procuratori (oltre all'intestatario, se residente) sono tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Pertanto, in linea di principio,

l'eventuale violazione di tali obblighi deve essere regolarizzata da ciascuno degli autori della violazione.

Si precisa che, secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, anche in tali casi si rende applicabile la presunzione ex art. 5-*quinquies*, co. 9, del D.L. n. 167/1990 per cui – salva prova contraria a carico del contribuente istante – la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

Ad esempio, ipotizzando un conto di consistenza pari 100 e:

- Cointestatari: n. 2
- Procuratori n. 0

in tal caso, la disponibilità delle attività finanziarie estere si presume così suddivisa:

Cointestatario A	50
Cointestatario B	50

Diversamente, nell'ipotesi di conto di consistenza pari 100 e:

- Cointestatari: n. 2
- Procuratori n. 2

in tal caso, la disponibilità delle attività finanziarie estere si presume così suddivisa:

Cointestatario A	25
Cointestatario B	25
Procuratore A	25
Procuratore B	25

Si precisa, peraltro, che tali principi valgono solo ai fini degli obblighi di monitoraggio e non anche ai fini delle imposte sui redditi, dal momento che i redditi appartengono solo ai titolari delle attività estere.

8. Nel caso di coniugi rileva se sono in regime di separazione dei beni o in regime di comunione?

Il regime patrimoniale tra i coniugi rileva per determinare l'effettiva titolarità delle attività estere. In caso di comunione di beni, la proprietà spetta – in linea di principio (e salve le eccezioni previste dalla legge) – ad

entrambi i coniugi nonostante tali attività siano intestate ad uno solo di essi. Pertanto, in linea di principio, eventuali violazioni relative ad attività detenute all'estero in regime di comunione dei beni devono essere regolarizzate da entrambi i coniugi.

9. Nel caso in cui il titolare di c/c e/o di attività estere sia deceduto, chi deve procedere con la regolarizzazione delle violazioni:

(9.1) Commesse dal de cuius finché in vita (ad esempio: in caso di decesso in data 10 ottobre 2013, tutte le violazioni connesse fino alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012 inclusa)?

Tali violazioni devono essere regolarizzate dagli eredi del *de cuius*, con riferimento alle sole maggiori imposte (oltre interessi), con esclusione delle sanzioni.

(9.2) Commesse dopo il decesso in relazione alla porzione del de cuius (nell'esempio: la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1° gennaio 2013 – 10 ottobre 2013)?

Tali violazioni devono essere regolarizzate dagli eredi del *de cuius* i quali però sono soggetti anche alle relative sanzioni, giacché gli obblighi del *de cuius* ricadranno in capo agli eredi stessi.

(9.3) Commesse dai soggetti che hanno acquisito la disponibilità del conto del de cuius?

Tali violazioni devono essere regolarizzate da coloro che hanno acquisito le disponibilità, a prescindere dal loro *status* di eredi o legatari.

10. Nel caso in cui il titolare del c/c estero sia deceduto e il conto sia attribuito ad un soggetto diverso dagli eredi legittimi o testamentari, chi deve procedere con la regolarizzazione?

Sebbene non ci siano precedenti di prassi specifici, la successione *mortis causa* nelle situazioni giuridiche attive o passive anche di natura tributaria è regolata dalla disciplina civilistica: sono, dunque, legittimati a regolarizzare la posizione fiscale del *de cuius* soltanto i soggetti che si qualificano come eredi ai fini civilistici. In tal senso sembra esprimersi la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015.

Un soggetto diverso dagli eredi legittimi o testamentari potrà presentare istanza di *Voluntary Disclosure* solamente in riferimento alle violazioni autonomamente commesse in relazione al c/c estero ricevuto dopo il decesso del *de cuius*.

11. In caso di trust chi può/deve procedere con la regolarizzazione?

Occorre premettere che:

- ai sensi dell'art. 73, co. 3, del TUIR, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 168-bis, co. 1, del TUIR (cosiddetta “*white list*”), in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, altresì, residenti in Italia i trust istituiti nei predetti Stati o territori non “*white list*” quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi;

- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, richiamando i suoi precedenti interventi di prassi (Circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009 e n. 61/E del 27 dicembre 2010), ha specificato che un trust è da considerarsi interposto “ogni volta che le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari [...]. In tali casi, il soggetto (disponente o beneficiario) che è l'effettivo possessore dei beni illecitamente detenuti all'estero dal trust fittiziamente interposto dovrà necessariamente richiedere l'accesso alla procedura”.

Ciò premesso, occorre distinguere diverse ipotesi:

- i. i *trust* che, ai fini fiscali italiani, si qualificano come non residenti, opachi e non interposti, non essendo soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, co. 1, del D.L. n. 167/1990, non sono ammessi alla procedura di *Voluntary Disclosure* “internazionale”;

- ii. in caso di *trust* esteri che, ai fini fiscali italiani, si qualificano come “estero-vestiti”, opachi e non interposti, la regolarizzazione di eventuali violazioni relative a beni ed attività detenuti all'estero deve essere effettuata dai *trust* stessi;

- iii. in caso di *trust* che, ai fini fiscali italiani, si qualificano come non residenti, ma interposti, la regolarizzazione di eventuali violazioni relative alle attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero deve essere

effettuata dai soggetti che, ai fini fiscali, si considerano titolari di tali attività (interponenti);

iv. in caso di *trust* fiscalmente residenti in Italia e non interposti, la regolarizzazione delle violazioni relative alle attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero deve essere effettuata dai *trust* stessi con riferimento alle eventuali attività estere non dichiarate dai *trust*;

v. in caso di *trust* fiscalmente residenti in Italia, ma interposti, la regolarizzazione di eventuali violazioni relative alle attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero deve essere effettuata dai soggetti che, ai fini fiscali, si considerano titolari di tali attività (interponenti);

vi. in caso di *trust* fiscalmente residenti all'estero, non interposti ma trasparenti, gli unici soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi dichiarativi in relazione alle attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero tramite il *trust* erano i beneficiari individuati residenti in Italia; la regolarizzazione di eventuali violazioni deve, dunque, essere effettuata da questi ultimi;

vii. in caso di *trust* fiscalmente residenti in Italia, non interposti ma trasparenti, valgono le considerazioni *sub* (iv) fino al periodo d'imposta 2012 (incluso), mentre per il periodo d'imposta 2013 occorre verificare – caso per caso – la spettanza di eventuali obblighi dichiarativi in capo ai beneficiari individuati residenti in Italia.

b. Accessibilità

12. In caso di documentazione parzialmente indisponibile, è possibile accedere alla *Voluntary Disclosure*?

L'accesso alla procedura di *Voluntary Disclosure* “internazionale” richiede la rappresentazione veritiera e la completezza di tutti i dati, fatti e notizie forniti nonché di tutti i documenti trasmessi, per tutti i periodi d'imposta accertabili. In mancanza, occorre valutare la cause dell'incompletezza e la buona fede del contribuente. La procedura è, comunque, esperibile, ma, nel caso in cui non sia ravvisata la buona fede del contribuente, potrebbero venir meno taluni effetti premiali dalla stessa previsti.

13. La fruibilità della *Voluntary Disclosure* dipende, come per gli scudi fiscali, dalla fonte del reddito?

La procedura di *Voluntary Disclosure* “internazionale” è fruibile per tutte le attività estere finanziarie o patrimoniali non dichiarate e per i relativi

redditi, a prescindere dalla loro fonte. È, quindi, ammessa anche per i redditi di fonte italiana che abbiano alimentato le attività estere.

14. Può accedere alla *Voluntary Disclosure* chi abbia effettuato in precedenza uno scudo fiscale?

La risposta è affermativa. In tal caso, occorrerà fornire all'Amministrazione finanziaria la relativa documentazione.

15. La *Voluntary Disclosure* è sempre fruibile o eventuali accertamenti possono avere effetti preclusivi?

Ai sensi dell'art. 5-*quater*, co. 2, del D.L. n. 167/1990, non è ammesso l'accesso alla *Voluntary Disclosure* “se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria [...]. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato”.

Tuttavia, nell'ipotesi di avvisi di accertamento relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura, se il contribuente definisce tali controversie, può aderire alla procedura di collaborazione volontaria, “considerato che la definizione di eventuali avvisi di accertamento sana le violazioni in essi contestate, [...] [e] rimuove l'esistenza della causa ostativa” (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 - risposta 15.4).

È stato, inoltre, chiarito che l'effetto preclusivo di un avviso di accertamento non si realizza se l'attività istruttoria è relativa ad un tributo diverso da quello oggetto di procedura (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, par. 3). Allo stesso modo, la preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata: in particolare, nel caso il contribuente abbia intenzione di attivare la procedura di *Voluntary Disclosure* “internazionale”, ma sia stato interessato dall'avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad imponibili non connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all'estero, sarà preclusa la procedura con riferimento al solo ambito derivato nazionale della stessa, ferma restando la possibilità di accedere con riguardo all'ambito oggettivo “proprio” (gli investimenti

e dalle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all'estero e i redditi non dichiarati connessi a tali investimenti ed attività).

15.bis È possibile comunque presentare l'istanza di *Voluntary Disclosure* in presenza di una causa ostantiva?

La risposta è affermativa. Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 febbraio 2015 (par. 3), “la presenza di una causa di inammissibilità deve essere necessariamente rappresentata nel dettaglio all'interno della relazione. Nella pratica si traduce nella preclusione dell'attivazione della specifica procedura sul cui ambito oggettivo effettivamente questa causa va ad incidere, ma unicamente per il periodo (o i periodi) d'imposta e per il tributo (o per i tributi) a cui si riferisce. Ad ogni buon fine, sarà compito dell'Ufficio delineare, qualora necessario in contraddittorio con il contribuente, l'esatta portata della causa di inammissibilità. Nel caso in cui il contribuente desideri comunque collaborare anche per il periodo d'imposta precluso, ai fini del controllo fiscale o delle eventuali indagini penali in corso, l'Ufficio, nella determinazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate, terrà conto anche dell'atteggiamento collaborativo del contribuente”. In sostanza, se la causa ostantiva è debitamente rappresentata, l'Amministrazione finanziaria terrà conto del comportamento del contribuente nella determinazione delle sanzioni, fermo restando l'inapplicabilità degli effetti premiali propri della *Voluntary Disclosure*.

16. In caso di avviso di accertamento ricevuto per l'anno 2012, è possibile usufruire della procedura per altri periodi d'imposta?

L'effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall'avvio di tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, pertanto, potranno essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

c. Procedura

17. È possibile mantenere l'anonimato prima, durante e dopo la procedura?

A differenza di quanto accadeva per i precedenti scudi fiscali, la *Voluntary Disclosure* non garantisce in nessun caso l'anonimato. Ai sensi

dell'art. 5-*quater*, co. 1, del D.L. n. 167/1990, il contribuente che intende avvalersi della procedura di *Voluntary Disclosure* deve “indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili [...], relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1”.

18. Quali sono i periodi d'imposta rilevanti ai fini della *Voluntary Disclosure*?

In generale, i termini per le azioni di accertamento si differenziano a seconda che gli investimenti e le attività finanziarie siano localizzati o meno in Stati o territori a fiscalità privilegiata e dell'adesione di quest'ultimi ad accordi che consentano lo scambio automatico di informazioni sui contribuenti sulla base dell'art. 26 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni.

(18.1) Ai fini delle sanzioni RW

Ai fini delle sanzioni per l'omessa compilazione del Quadro RW, nel caso di attività finanziarie e patrimoniali detenute in Stati “*white list*” o in Stati o territori a fiscalità privilegiata, che hanno stipulato entro il 2 marzo u.s. accordi con l'Italia che consentano lo scambio automatico di informazioni, l'ultimo anno fiscale accertabile è il 2009. Nel caso, invece, tali attività siano state detenute in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, che non hanno stipulato i predetti accordi, l'ultimo anno fiscale accertabile è il 2004.

(18.2) Ai fini delle imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, occorre distinguere tra contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e contribuenti

che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, ma hanno omesso di riportare i redditi oggetto di *Voluntary Disclosure*.

Nel caso di omessa dichiarazione, se i redditi derivano da attività finanziarie o patrimoniali detenute in Stati “*white list*” o in Stati “*black list*” che entro il 2 marzo 2015 hanno firmato con l’Italia un accordo che consente lo scambio automatico di informazioni in conformità all’art. 26 del Modello OCSE, l’ultimo anno accertabile è il 2009. Nell’ipotesi in cui i redditi derivino da attività finanziarie o patrimoniali detenute in Stati “*black list*” che non hanno sottoscritto i predetti accordi con lo Stato italiano, i termini sono raddoppiati e, quindi, l’ultimo anno accertabile è il 2004.

Nel caso di dichiarazione infedele, qualora i redditi derivino da attività finanziarie o patrimoniali detenute in Stati “*white list*” o in Stati “*black list*” che entro il 2 marzo 2015 hanno firmato con l’Italia un accordo che consente lo scambio automatico di informazioni in conformità all’art. 26 del Modello OCSE, l’ultimo anno accertabile è il 2010. I termini sono raddoppiati e, quindi, l’ultimo anno accertabile è il 2006 se le attività estere erano detenute in Stati “*black list*” che (i) al 1° gennaio 2015 non consentivano lo scambio di informazioni in conformità all’art. 26 del Modello OCSE oppure (ii) non hanno stipulato un apposito accordo con l’Italia.

19. Quali Stati si considerano “*black list*” ai fini della *Voluntary Disclosure*?

Gli Stati e i territori che sono considerati a fiscalità privilegiata ai fini della *Voluntary Disclosure* sono quelli individuati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, senza le limitazioni ivi previste.

Un elenco di tali Stati è allegato alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 febbraio 2015 (cfr. Allegato 1).

20. Quali Stati “*black list*” possono fruire di regimi di favore ai fini della *Voluntary Disclosure*?

Ai sensi dell’art. 5-quinquies, co. 7, del D.L. n. 167/1990, gli Stati “*black list*” che possono fruire del regime premiale introdotto con la *Voluntary*

Disclosure sono quelli che “stipulino con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo”. Gli Stati che hanno firmato simili accordi sono: Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che beneficiano del medesimo regime premiale gli Stati con i quali – alla data di entrata in vigore della Legge n. 186/2014 – erano in vigore accordi che prevedano lo scambio di informazioni conforme all’art. 26 dello standard OCSE 2005 almeno a partire dal 1° gennaio 2015 (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, par. 6.1). Tra questi, si ricordano il Lussemburgo, San Marino e Singapore.

21. Ai fini dell’applicazione dei regimi di favore, conta il luogo in cui le disponibilità finanziarie e/o patrimoniali estere sono situate o il luogo di stabilimento dell’eventuale soggetto giuridico interposto?

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 ha chiarito che, di regola, le attività estere si considerano localizzate nello Stato in cui materialmente si trovano (esempio: immobile in Francia e conto in Svizzera). “Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l’occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest’ultimo che determina il paese di detenzione dell’attività. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell’attività presso un paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo stato in cui ha sede il veicolo interposto. Tale criterio non opera però in tutte le ipotesi in cui la localizzazione dell’attività sia stata già idonea a garantire l’occultamento al fisco italiano della reale attività”.

Si considerino i seguenti esempi:

Paese in cui ha sede il veicolo	Paese in cui sono situate le attività	Localizzazione delle attività
Panama	Italia	Panama
Isole Vergini Britanniche	Francia	Isole Vergini Britanniche
Cayman	Svizzera	Svizzera

22. Ai fini dei regimi di favore, occorre avere riguardo a ciascun anno in cui le attività erano situate all'estero o alla localizzazione di tali attività alla data della *Voluntary Disclosure*?

Nell'ambito della procedura di *Voluntary Disclosure* bisogna fare riferimento alla localizzazione delle attività estere in ciascun periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione. Sul punto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 chiarisce che “È estremamente rilevante, sia per gli investimenti che per le attività finanziarie, determinare con esattezza, anche ai fini degli effetti premiali conseguenti al perfezionamento della procedura, il paese nel quale questi erano illecitamente detenuti (fino al periodo d'imposta 2012 rileva la detenzione al termine di ciascun periodo d'imposta, per il 2013 la detenzione nel corso del periodo d'imposta).”.

23. In caso di presentazione dell'istanza:

(23.1) Le attività possono restare all'estero/È possibile il rimpatrio giuridico?

Nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'Ufficio, l'affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.”.

Lo schema del rimpatrio giuridico è, quindi, consentito. Il contribuente dovrà conferire ad una società fiduciaria (unico istituto autorizzato dalla legge italiana ad amministrare beni per conto terzi mediante intestazione) un incarico che comporti l'obbligo di effettuare tutti gli adempimenti necessari.

(23.2) È possibile trasferire subito le attività in Italia o occorre attendere l'esito della procedura?

Per godere a pieno degli effetti premiali consentiti dalla Legge n. 186/2014, il trasferimento dovrebbe avvenire prima del perfezionamento

della procedura. Infatti, secondo quanto riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, “di detto trasferimento il contribuente avrà cura di informare allo stesso modo tempestivamente l’ufficio. Se tali condizioni non dovessero sussistere, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto, ossia in misura pari al 75 per cento del minimo edittale”.

24. In caso di rimpatrio giuridico tramite fiduciaria residente, i fondi oggetto di emersione devono essere trasferiti all’intermediario prima o dopo la conclusione della procedura?

In merito non sono stati ancora forniti chiarimenti ufficiali, che sono attesi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Secondo l’orientamento attualmente prevalente, in una fase preliminare il contribuente trasmette all’Agenzia delle Entrate la domanda di collaborazione volontaria e, in una fase successiva, indispensabile per il trasferimento alla società fiduciaria dei fondi oggetto di *Disclosure*, consegna detta istanza alla società fiduciaria prescelta.

25. La *Voluntary Disclosure* deve essere totale oppure, è possibile, come nel caso del precedente scudo fiscale, regolarizzare solo parte delle attività detenute all’estero?

Ai sensi dell’art. 5-*quater*, co. 1, lett. a) del D.L. n. 167/1990, il contribuente deve “indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all’estero”. La regolarizzazione deve, pertanto, essere totale e completa. La stessa Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 chiarisce che:

- se l’incompletezza dei dati e delle informazioni fornite è rilevata prima della conclusione della procedura, per la mancanza di buona fede

del contribuente non solo non si ottengono gli effetti premiali ma si tiene conto della gravità del comportamento del contribuente;

- se, invece, l'incompletezza dei dati e delle informazioni fornite è rilevata dopo il perfezionamento della procedura, l'Amministrazione finanziaria può far venire meno gli effetti di quanto già definito.

26. È possibile rateizzare il pagamento o compensarlo con eventuali crediti?

Il pagamento delle somme dovute può essere fatto in un'unica soluzione o, su specifica richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo. Stando al tenore letterale dell'art. 5-*quater*, co. 1, lett. b), del D.L. n. 167/1990, secondo cui occorre “versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni [...]. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo”, non sono ammesse compensazioni con eventuali crediti nelle disponibilità del contribuente. Tale interpretazione è stata, peraltro, confermata anche dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 in cui si legge: “Tenuto conto della finalità della disposizione e al fine di garantire certezza della conclusione della procedura di collaborazione volontaria e del suo perfezionamento, la norma prevede che i contribuenti provvedano al versamento delle somme dovute senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.”.

27. Cosa succede in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto per la regolarizzazione in sede di *Voluntary Disclosure*?

Il mancato pagamento, anche di una sola delle rate dovute, fa venire meno gli effetti della procedura di *Voluntary Disclosure*. Il contribuente non potrà, quindi, godere degli effetti premiali né dal punto di vista della riduzione delle sanzioni amministrative né della non punibilità accordata dal D.L. n. 167/1990 per alcuni reati di carattere penal-tributario.

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 10/E del 13 marzo 2014, estendendo il dato normativo del D.L. n. 167/1990, ha chiarito altresì gli effetti del non perfezionamento, riportati qui nel seguito: “Al comma 10 dell'articolo 5-*quinquies* il legislatore ha infatti stabilito che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro i termini previsti dall'articolo 5-

quater, comma 1, lettera b) del decreto legge, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona ed i conseguenti effetti premiali non si producono; per espressa previsione legislativa anche il mancato pagamento di una singola rata comporta il venir meno della procedura con riguardo alla singola annualità interessata. Nei casi in cui il contribuente destinatario dell'atto di contestazione o dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, ovvero che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione non versi le somme dovute nei termini sopra richiamati, gli Uffici provvederanno a notificare un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione, con la rideterminazione della sanzione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'atto di contestazione o dell'invito, ovvero a quello di redazione dell'atto di adesione, anche nel caso in cui nel frattempo siano venuti a scadenza i termini ordinari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, all'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. In tale sede, l'Ufficio dovrà procedere alla rideterminazione delle sanzioni dovute, valutando la graduazione della risposta sanzionatoria anche in funzione della condotta del contribuente e del venir meno dell'apporto collaborativo di quest'ultimo.”.

28. È possibile contestare, anche in sede contenziosa, eventuali ricostruzioni reddituali/patrimoniali effettuate dagli uffici in sede di *Voluntary Disclosure*?

La definizione mediante adesione ai contenuti all'invito non è obbligatoria, potendosi sempre procedere alla definizione dell'atto di accertamento in adesione. In quest'ultimo caso, però, l'eventuale non accettazione dei termini dettati dall'Agenzia delle Entrate comporta il non perfezionamento della procedura di *Voluntary Disclosure*, con la conseguente esposizione del contribuente ad atti di accertamento successivi.

29. È possibile definire solo l'atto di irrogazione delle sanzioni e impugnare l'avviso di accertamento, o viceversa?

Allo stato attuale non è stato specificato se sia possibile definire solo l'atto di irrogazione delle sanzioni o l'avviso di accertamento. Tuttavia, secondo l'orientamento ad oggi prevalente, non è possibile considerare i due separatamente anche se giuridicamente formano due atti autonomi. Se questa interpretazione dovesse essere confermata, bisognerà sempre definire i due atti contestualmente.

30. Qual è la convenienza di aderire alla *Voluntary Disclosure* per chi detiene i propri asset in Italia?

I vantaggi di aderire alla *Voluntary Disclosure* “domestica” sono i medesimi previsti per la *Voluntary Disclosure* “internazionale”: viene consentito di regolarizzare attività non dichiarate al Fisco, facendo emergere capitali illecitamente detenuti all’interno dei confini nazionali, nonché si permette di “sanare” talune posizioni dei contribuenti “scoperte” sotto il profilo penale.

31. Se non si fruisce della *Voluntary Disclosure*, quali sono le alternative?

(31.1) Regolarizzo per il futuro (ad esempio, dal 2014 in avanti) e attendo accertamento.

In caso di accertamento successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, non saranno previsti effetti premiali o riduzioni di sanzioni, al di là quanto previsto dalle norme ordinariamente applicabili.

(31.2) Regolarizzo per il futuro e faccio ravvedimento operoso c.d. “ultratardivo” per il passato (in tutto o in parte).

In caso si preferisse optare per il ravvedimento operoso c.d. “ultratardivo”, occorre considerare le molteplici differenze rispetto alla procedura di *Voluntary Disclosure*. In particolare, in caso di opzione per tale istituto:

- se le attività estere erano detenute in Stati “*black list*”, opera in ogni caso il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA disposto dall’art. 12, co. 2-bis, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78;
- non è prevista l’esclusione della punibilità per alcuni reati tributari; il contribuente rimarrebbe, quindi, “scoperto” sotto il punto di vista penale;
- nel caso di c/c in cui l’intestatario abbia attribuito deleghe di firma a soggetti residenti, le sanzioni saranno applicabili sull’intero importo in capo all’intestatario ed a ciascun soggetto delegato, e non ripartite in parti uguali;
- il ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare solo alcune violazioni, scegliendo quali attività o annualità regolarizzare;
- non è prevista alcuna segnalazione automatica alla Procura della Repubblica in presenza di violazioni penalmente perseguibili.

32. Il nuovo ravvedimento operoso c.d. “ultratardivo” è compatibile con la procedura di *Voluntary Disclosure*?

Il nuovo ravvedimento operoso c.d. “ultratardivo” è complementare e non alternativo alla procedura di *Voluntary Disclosure*.

Esso può essere utilizzato per regolarizzare alcune attività/annualità e per eliminare eventuali cause ostative che impediscono l’adesione allo procedura di *Voluntary Disclosure*.

33. Correlazione con la *Voluntary Disclosure* “domestica”:

(33.1) Quali effetti si producono sulle società italiane dalla cui attività sono derivate le attività estere sottratte ad imposizione in Italia?

La *Voluntary Disclosure* “domestica” è applicabile anche ai soggetti che non possono aderire alla *Voluntary Disclosure* “internazionale”, in quanto non tenuti alla compilazione del Quadro RW.

In particolare, si annoverano tra questi le società di capitali residenti in Italia. La procedura “domestica” consente, quindi, di regolarizzare le posizioni di contribuenti nazionali che abbiano messo in atto operazioni al fine di consentire la creazione di provviste illecite all’estero e/o all’interno dei confini dello Stato italiano.

Si tratta di una questione di estrema rilevanza, dato che il contribuente che voglia accedere alla *Voluntary Disclosure* “internazionale” deve necessariamente indicare nel modello da presentare all’Agenzia delle Entrate i soggetti collegati alla generazione della provvista estera.

(33.2) In cosa consiste la *Voluntary Disclosure* “domestica”?

La *Voluntary Disclosure* “domestica” consente di sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle stesse, dell’IRAP e dell’IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, sia ai soggetti non obbligati alla compilazione del Quadro RW, sia ai soggetti che abbiano correttamente adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale ma abbiano ommesso di dichiarare attività detenute in Italia o redditi ivi prodotti.

(33.3) La Voluntary Disclosure “internazionale” deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla Voluntary Disclosure “domestica” per coloro che hanno sottratto all’imposizione redditi di fonte italiana senza creazione di disponibilità all’estero?

La procedura di collaborazione volontaria “internazionale” comporta necessariamente l’estensione all’ambito nazionale, dovendo la stessa riguardare l’intera posizione fiscale del contribuente. Al riguardo l’Agenzia dell’Entrate, nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, ha ritenuto che “[...] l’attivazione della procedura internazionale eserciti il suddetto effetto attrattivo dell’ambito nazionale con riguardo ai soli periodi d’imposta che coinvolgono quello “proprio” della procedura internazionale in relazione ai redditi non dichiarati connessi agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero.”.

34. Quali sono gli effetti della procedura di Voluntary Disclosure ai fini:

- IVIE?;
- IVAFE?;
- Imposta sulle donazioni?;
- IVA?

Solo l’imposta sul valore aggiunto rientra nell’ambito applicativo della procedura prevista nella Legge n. 186/2014, mentre tutte le altre imposte succitate ne sono escluse (non godono, quindi, dei regimi premiali ivi previsti e le sanzioni saranno dovute in maniera piena).

35. Ai fini dell’imposta sulle successioni:

(35.1) È possibile la regolarizzazione?

Sì, è possibile effettuare la regolarizzazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso c.d. “ultratardivo”.

Se sì, (35.2) quali sono i termini di decadenza?

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dal decesso del de cuius, nella circoscrizione

dove era residente il defunto. L'imposta è liquidata direttamente dall'Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione di successione e, in caso di dichiarazione omessa, entro 5 anni.

(35.3) Con quale riduzione delle sanzioni?

Le riduzioni delle sanzioni sono quelle previste per il ravvedimento operoso c.d. "ultratardivo".

36. Qual è il ruolo delle banche italiane nella procedura di *Voluntary Disclosure*?

In caso di rimpatrio "fisico" delle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero, le banche italiane hanno un ruolo attivo e fondamentale nella ricezione di questi capitali. In seconda battuta, le stesse hanno la possibilità di fornire ai contribuenti servizi di deposito, amministrazione, custodia e gestione.

d. Redditi

37. Eventuali "apporti" non giustificati effettuati in un'annualità rilevante come sono trattati agli effetti della *Voluntary Disclosure*?

Tali "apporti" sono considerati come redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF sia per presunzione di legge *ex art.* 12, co. 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (se applicabile), sia in tutti gli altri casi.

La difficoltà di giustificare gli "apporti", peraltro, deve essere valutata con attenzione anche ai fini degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

38. Anche eventuali prelievi, qualora non giustificati, possono assumere rilevanza reddituale?

Generalmente, no. Tuttavia, è importante giustificare anche i singoli prelievi perché potrebbero far sorgere il dubbio che il contribuente abbia costituito altre attività finanziarie anch'esse oggetto di *Voluntary Disclosure*.

39. Esiste una soglia sotto la quale i prelievi possono essere considerati “autoconsumo personale” senza necessità di fornire prove a supporto?

Non esiste alcun limite normativo né interpretativo, se non quello della ragionevolezza, da individuarsi caso per caso.

40. La presunzione di reddito evaso per attività estere detenute in Paesi “black list” può essere superata semplicemente fornendo la prova documentale che gli asset ivi si trovavano in un anno non più accertabile?

Sì. A tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 (par. 1.2.2) ha chiaramente sostenuto che “per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, senza soluzione di continuità, già a partire da periodi d’imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine, ma sarà sufficiente che fornisca documentazione attestante la precedente esistenza”.

41. Se le attività estere sono state oggetto di scudo fiscale (parziale) come occorre procedere ai fini della *Voluntary Disclosure*? Quali violazioni si intendono coperte dallo scudo? Si applica il criterio LIFO-FIFO o altro?

La procedura di *Voluntary Disclosure* può coesistere con l’adesione a scudi fiscali pregressi; l’interrelazione tra i due istituti non è, tuttavia, stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si ritiene, comunque, che:

a) laddove il contribuente abbia effettuato lo scudo parziale di un solo conto corrente, il contribuente può scegliere liberamente le violazioni che si intendono sanate dallo scudo.

Esempio:

– conto corrente estero	100
– apporto di natura reddituale	80
– scudo (parziale)	90

In tal caso, lo scudo può essere interamente fatto valere a fronte degli apporti di natura reddituale. Alla stessa conclusione dovrebbe giungersi qualora lo stesso contribuente abbia prodotto altri redditi (es. di natura finanziaria) nello stesso periodo d’imposta o in periodi successivi

(sempreché rilevanti ai fini dello scudo effettuato);

a) laddove il contribuente abbia detenuto più conti all'estero e abbia scudato un solo conto, lo scudo copre le violazioni originatesi sui flussi del conto scudato.

Esempio:

– conto corrente estero A	100
– conto corrente estero B	10
– apporto di natura reddituale su conto B	90
– scudo (parziale)	90

In caso di scudo integrale del conto B la violazione relativa all'apporto è certamente sanata.

In caso di scudo integrale del conto A, la violazione relativa all'apporto sul conto B non dovrebbe essere coperta dallo scudo, ancorché sul piano economico vi sia piena fungibilità tra i due conti correnti.

42. Come si calcolano e a chi vanno imputati i redditi in caso di soggetti interposti (es. *trust*, fondazione, ecc.)?

I redditi dei soggetti interposti vanno imputati ai soggetti *pro-tempore* interponenti secondo le regole tributarie applicabili a tali soggetti.

43. Nel caso di una persona fisica che detiene all'estero attività o investimenti tramite strutture societarie o entità giuridiche:

(43.1) Quali sono i criteri per valutare l'interposizione di tali società o entità?

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 ha richiamato i propri precedenti storici (Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 e Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010) e ha ricordato che, con specifico riferimento al *trust*, “questo viene considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che le attività facenti parte del patrimonio del *trust* continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari”. Inoltre, a titolo esemplificativo, ha affermato di ritenere fittiziamente interposti:

- *trust* che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- *trust* in cui il disponente sia titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
- *trust* in cui il disponente (o il beneficiario) sia titolare di significativi

poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il *trustee*, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;

- *trust* in cui il disponente sia titolare del potere di porre termine anticipatamente al *trust*, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “*trust a termine*”);
- *trust* in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.

(43.2) In quali casi la società estera di cui detengo una partecipazione rilevante è considerata interposta? In quali, invece, si applica la disciplina sulle Controlled Foreign Companies di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR?

Se la società estera non è dotata di una propria struttura organizzativa ed è localizzata in uno Stato o territorio non cooperativo, tale società si può considerare come interposta. Diversamente, alla società non residente si renderà applicabile la disciplina delle *Controlled Foreign Companies*.

(43.3) Ai fini del perfezionamento della procedura di Voluntary Disclosure è obbligatorio procedere alla liquidazione dell'entità giuridica/allo “smantellamento” di tali strutture?

Nel contesto dei precedenti scudi fiscali, lo “smantellamento” di strutture interposte era obbligatorio, anche per supportare la loro interposizione e dare maggiore trasparenza al procedimento di regolarizzazione dei contribuenti che, si ricorda, non coinvolgeva affatto l'Amministrazione finanziaria.

Nel contesto della *Voluntary Disclosure*, la piena trasparenza nei confronti della stessa Amministrazione finanziaria non sembra richiedere necessariamente la liquidazione o l'eliminazione delle strutture interposte, giacché la loro natura interposta sia debitamente rappresentata in sede di presentazione dell'istanza. Sul punto non esistono prove di posizioni ufficiali dell'Agenzia.

44. In caso di possesso di un immobile all'estero successivamente venduto, quali sono i redditi da tassare?

Il possesso di un immobile generalmente produce redditi derivanti dalla locazione e dalla cessione dell'immobile stesso ovvero redditi

eventualmente imputati al proprietario in conformità alla normativa locale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, in caso di alienazione dell'immobile, eventuali plusvalenze sono imponibili in capo al percipiente solo se la cessione è effettuata prima del decorso di cinque anni dall'acquisto/donazione/successione. Regole specifiche si applicano per i terreni edificabili.

45. In caso di provvista generata da compensi da amministratore ricevuti da società estera e assoggettati a tassazione alla fonte sono dovute ulteriori imposte in Italia?

Sì, i compensi ricevuti da un soggetto residente in Italia in qualità di amministratore di una società estera sono comunque soggetti ad imposizione ordinaria in Italia. Peraltro, secondo quanto affermato dall'art. 165 del TUIR e ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, non può essere riconosciuto in detrazione nessun credito per le imposte pagate all'estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione e di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

46. Per le imposte eventualmente pagate all'estero, viene riconosciuto un foreign tax credit? Se sì, in quali casi?

Secondo quanto affermato dall'art. 165 del TUIR e ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, non può essere riconosciuto in detrazione nessun credito per le imposte pagate all'estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione e di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

47. Il calcolo forfetario per patrimoni inferiori a Euro 2 milioni si applica anche a redditi diversi da quelli di natura finanziaria?

Il criterio di tassazione forfetaria si applica solo in relazione ai redditi derivanti da attività estere di natura finanziaria; a tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 (par. 1.2.2) ha affermato che “il reddito determinato forfetariamente tiene luogo di quello determinato su base analitica con riferimento ai soli rendimenti prodotti dalle attività (siano essi derivanti dal godimento o dalla dismissione delle attività) e non si estende ai redditi che servono per

acquistarle o costituirle né a quelli derivanti da attività diverse da quelle di natura finanziaria (ad es. immobili, imbarcazioni etc.), che conseguentemente dovranno essere in ogni caso determinati analiticamente”.

e. Redditi finanziari

48. Quale documentazione deve essere acquisita da una persona fisica che detiene personalmente un solo c/c estero per tutto il periodo rilevante?

Ai fini della predisposizione dell’istanza di *Voluntary Disclosure* deve essere acquisita la documentazione relativa a:

- beneficiario effettivo;
- intestatario del conto corrente ed eventuali titolari di deleghe;
- apporti e prelievi effettuati negli anni suscettibili di accertamento;
- valore delle consistenze al termine dell’ultimo periodo d’imposta accertabile;
- estratti di conto corrente per tutti gli anni rilevanti.

49. Come si calcolano i redditi finanziari nel caso di c/c detenuto all'estero da persona fisica?

I redditi finanziari connessi ad un c/c detenuto all’estero devono essere determinati in modo analitico secondo le regole proprie del c.d. “regime dichiarativo”.

Solo nel caso di effettiva impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale e informativo necessario alla determinazione analitica di tali redditi, resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di far valere la presunzione legale relativa di redditività di cui all’art. 6 del D.L. n. 167/1990 (cfr. in tal senso Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, par. 1.2.2). Ai sensi della norma da ultimo citata, “gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salva prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d’imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi”.

Per i patrimoni la cui media delle consistenze al termine di ciascun periodo d'imposta non eccede il valore di Euro 2 milioni è possibile applicare il criterio forfetario di cui all'art. 5-*quinquies*, co. 8, del D.L. n. 167/1990, che ammette la possibilità di determinare (i) i rendimenti delle attività finanziarie – in luogo della ricostruzione analitica – applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo delle consistenze alla fine di ciascun anno e (ii) la relativa imposta da versare applicando l'aliquota del 27%.

(49.1) È possibile adottare un criterio forfetario? Se sì, quale valore fiscale deve essere applicato alle attività detenute al 31/12/2013?

Come indicato al punto precedente, il criterio forfetario è una modalità di tassazione optabile solo dai contribuenti che dispongono di patrimoni la cui media delle consistenze al termine di ciascun periodo d'imposta non eccede il valore di Euro 2 milioni.

Secondo le indicazioni informali fornite dall'Agenzia delle Entrate, tale criterio non assumerebbe rilevanza ai fini della determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle attività detenute al 31 dicembre 2013, il che comporta, comunque, l'obbligo di effettuare quei calcoli complessi che il regime forfetario mira ad evitare.

(49.2) In caso di calcolo forfetario, apporti e prelievi che rilevanza hanno?

Nel caso di applicazione del criterio forfetario rileva solo la consistenza del conto corrente alla fine di ciascun anno. Eventuali apporti, comunque, possono assumere autonoma rilevanza reddituale secondo le regole ordinarie.

(49.3) Il criterio analitico al 31/12/2013 richiede necessariamente un esame “linea per linea”? Può essere semplificato?

Il criterio analitico presuppone necessariamente un calcolo “linea per linea” dei redditi secondo le regole proprie del “regime dichiarativo”.

(49.4) Nella determinazione dei capital gain si può applicare il criterio del costo medio ponderato?

Il criterio ordinario applicabile in sede di determinazione dei *capital gain* è cd LIFO (*Last In First Out*) di cui all'art. 67, co. 1-bis, del TUIR, il quale

dispone che –a tali fini– “si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente”.

(49.5) Eventuali perdite conseguite in un anno sono compensabili con gli utili di anni successivi?

In base alle regole ordinarie contenute nell’art. 68 del TUIR, le minusvalenze nette di un periodo d’imposta sono compensabili con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi sempreché tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi. Tale principio non si applica alle minusvalenze conseguite nel medesimo periodo di imposta di conseguimento delle plusvalenze.

In assenza di indicazione in dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha sistematicamente negato la riportabilità delle minusvalenze. Sul punto, tuttavia, mancano ancora chiarimenti ufficiali.

(49.6) Eventuali minusvalenze risultanti al 31/12/2013 sono compensabili negli anni successivi? Anche a fronte di plusvalenze generate nell’ambito dei regimi di risparmio amministrato o gestito?

Sì, ma solo nell’ambito del “regime dichiarativo”.

(49.7) Quali aliquote di imposta saranno applicabili?

Le aliquote applicabili sono quelle *pro-tempore* vigenti applicabili alle specifiche categorie di reddito.

50. Nel caso di una persona fisica che all’estero detenga più di un c/c o di un investimento estero:

(50.1) I redditi finanziari di ciascun conto devono essere determinati separatamente o unitariamente?

Come già indicato, la regola generale è quella del c.d. “regime dichiarativo” che prescinde dal numero di conti correnti e/o investimenti detenuti all’estero. Per motivi di semplificazione, è ragionevole che il

computo sia effettuato separatamente per ciascun conto corrente/investimento.

(50.2) Quali sono le implicazioni sul criterio di calcolo dei capital gain?

Quanto indicato nella risposta 50.1 rileva anche ai fini del computo del *capital gain*. Così, ad esempio, se lo stesso titolo è presente su due conti diversi, appare ragionevole disapplicare il metodo LIFO globale.

(50.3) Ai fini del regime forfetario i due conti sono considerati unitariamente o disgiuntamente?

Ai fini dell'applicazione del regime forfetario il limite di Euro 2 milioni è determinato complessivamente, avendo riguardo a tutte le attività estere di natura finanziaria detenute dal contribuente. Tra l'altro, nella rilevazione delle consistenze delle attività non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più cointestatari delle stesse prevista dall'art. 5-*quinquies*, co. 9, del D.L. n. 167/1990.

51. In caso di interessi già assoggettati ad euroritenuta è necessario procedere a nuova tassazione? Se sì, spetta il credito per l'euroritenuta subita?

Gli interessi devono essere assoggettati a tassazione in Italia.

Il credito di imposta spetta se, e nella misura in cui, i relativi redditi di fonte estera concorrono (o avrebbero dovuto concorrere) alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Dal momento che l'euroritenuta incide normalmente su redditi soggetti a tassazione sostitutiva, in generale, non spetta il credito di cui all'art. 165 del TUIR per l'euroritenuta pagata all'estero (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate nella n. 9/E del 5 marzo 2015).

52. In caso di ritenute estere applicate su redditi di capitale in misura eccedente l'aliquota convenzionale, spetta il rimborso dell'eccedenza?

La questione deve essere affrontata nei singoli Stati della fonte che hanno applicato ritenute eccedenti l'aliquota convenzionale; non ha, invece, rilevanza ai fini fiscali italiani (soprattutto laddove il credito d'imposta non sia fruibile).

53. I dividendi relativi ad azioni quotate, percepiti all'estero senza il tramite di un intermediario residente, sono tassati al lordo o al netto dell'eventuale ritenuta estera subita?

La deduzione delle imposte estere dalla base imponibile dei dividendi (cioè, l'applicazione della ritenuta interna sul c.d. "netto frontiera") è prevista dall'art. 27, co 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale dispone che "le ritenute [...] sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero". Da un punto di vista tecnico, tale disposizione si applica solo ai fini della determinazione delle ritenute alla fonte prelevate da intermediari residenti in Italia; rimane dubbio, dunque, se possa essere estesa anche alle fattispecie di corresponsione di dividendi da società estere senza il tramite di un intermediario residente.

54. In caso di calcolo analitico dei redditi finanziari, come si determina il costo iniziale dei titoli? Quale cambio deve essere utilizzato in caso di titoli in valuta estera?

Per quanto riguarda il tasso di cambio da utilizzare per la determinazione del costo d'acquisto dei titoli in valuta occorre fare riferimento alle regole ordinarie previste dall'art. 68 del TUIR.

Il costo iniziale dei titoli deve anch'esso essere determinato in modo analitico ricostruendo tutte le operazioni effettuate sul conto estero, anche in periodi lontani e non più accertabili. Tenuto conto della complessità del caso, in determinate circostanze può essere considerato il valore risultante dall'ultimo prospetto, se esiste, rilasciato dagli intermediari esteri prima dell'inizio del già remoto periodo ancora rilevante per l'accertamento (ad esempio 2009).

55. In caso di liquidità in valuta estera eccedente il limite di Euro 51.645,69 per più di sette giorni lavorativi, il cambio minimo mensile da utilizzare in caso di mancanza di documentazione attestante il costo fiscale, è quello fra euro e valuta estera o viceversa?

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-ter), del TUIR, è assimilato alla cessione a titolo oneroso il prelievo delle valute estere da deposito o conto corrente; ai sensi del successivo co. 1-ter, del medesimo articolo «le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti

correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui». In tal caso, il valore della valuta estera è determinato ai sensi dell'art. 68, co. 7, lett. c), del TUIR, per cui «per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo [...]».

56. Con quali criteri si tassano i redditi derivanti da fondi non armonizzati? Le modifiche normative introdotte nel corso del 2011 e del 2014 rilevano retroattivamente?

Fino al 30 giugno 2011 i proventi derivanti dall'investimento in fondi non armonizzati concorrevano a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del soggetto percipiente, tassato con aliquota marginale.

A decorrere dal 1° luglio 2011, tali proventi sono soggetti al medesimo regime applicabile ai proventi derivanti da fondi armonizzati, ma solo in relazione ai fondi esteri il cui gestore sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale, situati negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella “*white list*”. Tale regime prevede l'assoggettamento dei redditi a ritenuta a titolo d'imposta, se percepiti al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale (nella misura del 12,5% fino al 31 dicembre del 2011, elevata al 20% a partire dal 1° gennaio del 2012 ed al 26% a partire dal 1° luglio 2014).

La modifica normativa mira ad evitare una discriminazione contraria alla libera circolazione dei capitali. Su tali basi, sarebbe ragionevole ritenere che il medesimo regime sia applicabile ai proventi percepiti ante 1° luglio 2011, ancorché sul punto non sono rinvenute posizioni ufficiali dell'Amministrazione finanziaria (che presumibilmente si atterrà alla lettera della norma).

57. Le somme corrisposte da una compagnia assicurativa estera a titolo di prestazione per evento morte rilevano per i soggetti beneficiari ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta di successione?

Tali somme non rilevano sempreché le polizze estere non siano “riqualificabili” ai fini fiscali. Dal 1° gennaio 2015, tali somme costituiscono, in ogni caso, reddito imponibile in capo al percipiente, anche se corrisposte per effetto del decesso dell'assicurato.

58. Le somme versate da una compagnia assicurativa estera in caso di riscatto anticipato da parte del contraente rilevano ai fini delle imposte sui redditi? Con quale imponibile e con quale aliquota?

Le somme derivanti dal riscatto anticipato da parte del contraente rilevano agli effetti delle imposte sui redditi per la parte riferibile a redditi conseguiti dall'impresa di assicurazione, secondo un criterio proporzionale.

Le aliquote applicabili si distinguono in funzione del periodo di maturazione dei proventi, in particolare:

- fino al 31 dicembre 2011: 12,5%;
- dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014: 20%;
- dal 1° luglio 2014: 26%.

Regole particolari sono previste in caso di investimento in titoli di Stato.

f. Sanzioni

59. Quali sanzioni sono applicabili per le violazioni del Quadro RW?

Le sanzioni ordinariamente applicabili per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, disciplinate dall'art. 5, co. 2, del D.L. n. 167/1990, sono differenziate in funzione dei periodi d'imposta e degli Stati in cui sono situate le attività patrimoniali non dichiarate.

Le sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale possono essere rappresentate come segue:

Paese di detenzione delle attività	Sanzioni ordinarie
Stati "white list"	dal 3% al 15%
Stati "black list":	
– dal 2004 alle violazioni commesse fino 1° luglio 2009;	dal 5% al 25%
– violazioni commesse dal 1° luglio 2009 ad oggi	dal 6 al 30%

Le sanzioni sono applicate separatamente per periodo d'imposta; pertanto, occorre individuare lo Stato in cui le attività erano localizzate al 31 dicembre di ciascun anno (o in corso d'anno, per quanto riguarda il solo periodo d'imposta 2013) e applicare la sanzione sulle relative consistenze.

Si ricorda che – ai soli fini della *Voluntary Disclosure* – sono equiparati agli Stati "white list":

- gli Stati che, entro il 2 marzo 2015, hanno stipulato con l'Italia specifici accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Trattasi, in particolare, di: Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera;
- gli Stati che, alla data del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge sulla *Voluntary Disclosure*), avevano concluso con l'Italia accordi che prevedano uno scambio di informazioni conforme all'art. 26 dello del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, nella versione 2005, almeno a partire da tale data. Tali Stati includono inter alia San Marino e Singapore.

(59.1) Come si calcolano le sanzioni?

In generale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 167/1990, le violazioni dell'obbligo di monitoraggio fiscale sono punite con l'applicazione di sanzioni paramtrate all'ammontare degli importi detenuti all'estero e non dichiarati. Ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, co. 4, primo periodo, del D.L. n. 167/1990, ai soli fini della *Voluntary Disclosure*, le sanzioni applicabili sono:

- i. determinate nella misura del minimo edittale;
- ii. ridotto di un quarto.

Il che significa:

Paese di detenzione delle attività	Sanzioni minime ridotte di 1/4
Stati " <i>white list</i> "	2,25%
Stati " <i>black list</i> ":	
– dal 2004 alle violazioni commesse fino 1° luglio 2009;	3,75%
– violazioni commesse dal 1° luglio 2009 ad oggi	4,50%

(59.2) A quali condizioni è possibile ottenere la riduzione del 50% piuttosto che del 25%?

Ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, co. 4, secondo periodo, del D.L. n. 167/1990, la riduzione delle sanzioni minime edittali di cui al punto 59.1 (ii) supra è aumentata al 50% se le attività:

- i. sono vengono trasferite in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che consenta un effettivo scambio di informazioni; ovvero,

ii. trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero,

iii. sono mantenute in uno Stato diverso da quelli *sub* (i) e (ii), ma l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

In tal caso, la misura delle sanzioni applicabili può essere rappresentata come segue:

Paese di detenzione delle attività	Sanzioni minime ridotte del 50%
Stati “ <i>white list</i> ”	1,5%
Stati “ <i>black list</i> ”:	
– dal 2004 alle violazioni commesse fino 1° luglio 2009;	2,5%
– violazioni commesse dal 1° luglio 2009 ad oggi	3,0%

(59.3) La riduzione al 50% presuppone un comportamento “virtuoso” per il futuro?

L’art. 5-*quinquies*, co. 4, del D.L. n. 167/1990, che disciplina la riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale per le violazioni relative al Quadro RW in sede di *Voluntary Disclosure*, non prevede uno specifico arco temporale in cui le condizioni per le quali è concessa tale riduzione devono sussistere. Il dato normativo chiarisce solamente che qualora “trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell’Italia o di uno degli Stati [appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che consentano un effettivo scambio di informazioni] [...], l’autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l’autorizzazione [a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria] all’intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l’applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4”.

(59.4) È possibile il cumulo giuridico?

In sede di quantificazione delle sanzioni dovute in caso di regolarizzazione di violazioni relative a più tributi e a più periodi d'imposta, non si applica il cumulo giuridico. Infatti, il trattamento sanzionatorio sarà applicato a norma dell'articolo 12, co. 8, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale prevede che nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5 del medesimo articolo, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

Questo approccio è stato, peraltro, confermato dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 (cfr. par. 6.2).

(59.5) In caso di pagamento immediato è possibile avere un'ulteriore riduzione?

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni non è legata tanto al pagamento immediato delle somme dovute, quanto piuttosto alla definizione dell'atto di irrogazione delle sanzioni relative al Quadro RW.

In base al combinato disposto degli artt. 5-*quinquies*, co. 6, del D.L. n. 167/1990 e 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale è definito con il pagamento – entro il termine di proposizione del ricorso – di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata nell'atto e, comunque, non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Nel caso di specie, il confronto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, co. 4, primo e secondo periodo, del D.L. n. 167/1990.

Ciò implica che le sanzioni per le violazioni del Quadro RW vengono ridotte alle seguenti misure:

Paese di detenzione delle attività	Sanzioni ridotte (min * 3/4 * 1/3)
Stati " <i>white list</i> "	0,5%
Stati " <i>black list</i> ":	
– dal 2004 alle violazioni commesse fino 1° luglio 2009;	0,833%
– violazioni commesse dal 1° luglio 2009 ad oggi	1,0%

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di optare, in luogo del versamento immediato in un'unica soluzione, per il pagamento in tre rate mensili di pari importo.

60. Il rimpatrio, giuridico o fisico, è l'unico modo per ottenere lo sconto massimo delle sanzioni previste per la violazione del Quadro RW?

Come indicato ai punti 59.1 e 59.2 che precedono, la riduzione di un quarto delle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale è, in ogni caso, concessa in sede di procedura di *Voluntary Disclosure* (e, quindi, a prescindere, dal rimpatrio delle attività detenute all'estero); diversamente la riduzione alla metà del minimo edittale è ammessa – anche in assenza di rimpatrio – se le attività:

i. sono trasferite in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che consenta un effettivo scambio di informazioni; ovvero,

ii. trasferite in Italia o nei predetti Stati, erano o sono ivi detenute; ovvero

iii. sono mantenute in uno Stato diverso da quelli sub (i) e (ii), ma l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 (cfr. par. 3.1) ha poi chiarito che, ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, “si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'Ufficio, l'affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l'intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero. Di detto trasferimento il contribuente avrà cura di informare allo stesso modo tempestivamente l'Ufficio”.

61. A quali condizioni è prevista la disapplicazione del raddoppio dei termini e delle sanzioni per mancata compilazione del Quadro RW?

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sono accertabili entro il quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Generalmente, dunque, al 31 dicembre 2015 risultano ancora passibili di accertamento i periodi d'imposta dal 2009 (incluso) in poi. Tuttavia, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, co. 2-bis, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori “*black list*” (ovvero, negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 maggio 1999, e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste), in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati. Ne consegue che, con riferimento a tali attività, al 31 dicembre 2015 risultano accertabili tutte le annualità dal 2004 (incluso) in poi.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, co. 7, del D.L. n. 167/1990, ai fini della procedura di *Voluntary Disclosure*, in relazione agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori “*black list*” che abbiano stipulato un accordo di scambio informazioni entro il 2 marzo 2015 conforme all'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE non si applica il predetto raddoppio dei termini, pertanto risulteranno aperti per l'accertamento i periodi d'imposta secondo i termini ordinari (dal 2009 in avanti anziché dal 2004). Trattasi, in particolare, di Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein.

L'Amministrazione finanziaria ha, infine, chiarito che, laddove gli investimenti e le attività finanziarie siano state oggetto di trasferimento in diversi Paesi “*black list*” –affinché non operi il raddoppio dei termini– tutti i suddetti Paesi devono aver sottoscritto un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni.

62. Quali sanzioni sono applicabili per le violazioni relative alle imposte sui redditi:

(62.1) Quali sanzioni si applicano se il capitale si presume reddito?

Ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, co. 4, ultimo periodo, del D.L. n. 167/1990, le sanzioni per le violazioni relative alle imposte sui redditi sono:

i. determinate nella misura del minimo edittale (prevista, rispettivamente, dall'art. 1, co. 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,

a seconda che la dichiarazione dei redditi sia stata o meno omessa);

ii. ridotto di un quarto.

Con specifico riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori “*black list*” (ovvero, negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 maggio 1999, e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste), in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in conformità a quanto previsto dall’art. 12, co. 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, si applica la presunzione legale (relativa) per cui si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione e, in tal caso, le sanzioni per le violazioni relative alle imposte sui redditi sono raddoppiate (così come i relativi termini per l’accertamento).

Ai fini della procedura di *Voluntary Disclosure*, tale presunzione non si applica e le sanzioni non sono raddoppiate se, ai sensi dell’art. 5-*quinquies*, co. 7, del D.L. n. 167/1990, gli investimenti e le attività di natura finanziaria sono detenute in Stati o territori “*black list*” che abbiano stipulato un accordo di scambio informazioni entro il 2 marzo 2015 conforme all’art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE.

	Infedele dichiarazione		Dichiarazione omessa	
	Sanzione min ordinaria	Sanzione ridotta di 1/4	Sanzione min ordinaria	Sanzione ridotta di 1/4
Redditi di fonte italiana	100%	75%	120%	90%
Redditi di fonte estera	133%	100%	156%	117%
Redditi di fonte estera (Paesi “ <i>black list</i> ”)	266%	100%	312%	234%

(6.2.2) Quali sanzioni sono applicabili sui redditi “non finanziari” che hanno alimentato il capitale in assenza di presunzione?

In generale, ai redditi di natura “non finanziaria” sono applicabili le medesime sanzioni indicate al punto precedente.

Occorre, peraltro, considerare che – secondo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 – la presunzione di cui all’art. 12, co. 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 per cui si presumono, salva prova contraria, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati

o territori “*black list*” si applica anche agli incrementi finanziari dei conti esteri (e, dunque, ai frutti di tali investimenti e attività estere), e non solo per gli apporti esterni su tali conti. Anche ammettendo la correttezza di tale interpretazione, si ritiene che essa abbia effetto ai soli fini del raddoppio dei termini e non anche del raddoppio delle sanzioni (sempreché sia fornita la prova contraria)

(62.3) Quali sanzioni sono applicabili sui redditi finanziari?

Non sono previste disposizioni specifiche in relazione ai redditi di natura finanziaria, pertanto sono applicabili le sanzioni ordinarie descritte al punto 61.1.

(62.4) Sono previsti sconti sulle sanzioni?

Come anticipato al precedente punto 61.1, ai sensi dell’art. 5-*quinquies*, co. 4, ultimo periodo, del D.L. n. 167/1990, le sanzioni per le violazioni relative alle imposte sui redditi sono:

- i.** determinate nella misura del minimo edittale (prevista, rispettivamente, dall’art. 1, co. 1 e 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a seconda che la dichiarazione dei redditi sia stata o meno omessa);
- ii.** ridotto di un quarto.

(62.5) Si può applicare il cumulo giuridico?

In sede di quantificazione delle sanzioni dovute in caso di regolarizzazione di violazioni relative a più tributi ed a più periodi d’imposta, non si applica il cumulo giuridico. Infatti, il trattamento sanzionatorio sarà applicato a norma dell’articolo 12, co. 8, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale prevede che nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5 del medesimo articolo, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta. Ciò è stato, peraltro, confermato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 (cfr. par. 6.2).

(62.6) In caso di pagamento immediato, si può fruire di un’ulteriore riduzione?

Un’ulteriore riduzione delle sanzioni non è tanto legata al pagamento “immediato” delle somme dovute, quanto – come indicato dall’art.

5-*quater*, co. 1, lett. b), del D.L. n. 167/1990 – al perfezionamento della procedura mediante adesione dell’invito di cui all’art. 5, co. 1, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ovvero mediante accertamento con adesione di cui all’art. 2 del medesimo Decreto.

In particolare, nel caso in cui il contribuente intenda definire l’invito di cui all’art. 5, co. 1, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, dovrà provvedere a versare le somme dovute in base allo stesso entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In tal caso, le sanzioni per le violazioni relative alle imposte sui redditi sono ridotte a 1/6 del minimo previsto dalla legge.

Nel diverso caso in cui il contribuente intenda finalizzare la procedura di *Voluntary Disclosure* nell’accertamento con adesione ai sensi dell’art. 2, co. 5, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, dovrà provvedere a versare le somme dovute in base allo stesso entro il venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto. In tal caso, le sanzioni per le violazioni relative alle imposte sui redditi sono ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Rimane ferma, in entrambi i casi, la possibilità di optare esclusivamente, in luogo del versamento in un’unica soluzione, per il pagamento in tre rate mensili.

Ciò implica che le sanzioni sono ridotte alle seguenti misure:

	Infedele dichiarazione		Dichiarazione omessa	
	Sanzione ridotta a 1/6	Sanzione ridotta di 1/3	Sanzione ridotta a 1/6	Sanzione ridotta di 1/3
Redditi di fonte italiana	12,50%	25%	15%	30%
Redditi di fonte estera	16,625%	33,25%	19,50%	39%
Redditi di fonte estera (Paesi “ <i>black list</i> ”)	33,25%	66,5%	39%	78%

63. Come si determinano gli interessi sulle imposte non versate?

In assenza di interventi specifici in merito, si ritengono applicabili le regole ordinarie disposte dall’art. 20 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, secondo cui sulle (maggiori) imposte dovute maturano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, interessi nella misura annua del:

- 5,00%, fino al 1° ottobre 2009;
- 4,00%, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

64. Come opera il raddoppio dei termini in caso di superamento delle soglie di rilevanza penale? Il raddoppio per un anno vale anche per tutti gli anni successivi?

In applicazione di quanto ordinariamente previsto dagli artt. 43, co. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57, co. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso di violazione che comporta l'obbligo di invio della Comunicazione di Notizia di Reato ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Civile per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, i termini per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. In tal senso la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 (cfr. par. 5.2) ha chiarito che “rimane sempre operativo il raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento, [...], a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità dello stesso. Ne consegue che oggetto della procedura di regolarizzazione siano anche le annualità per le quali il presupposto che determina il raddoppio dei termini per l'accertamento risulti integrato alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura, ossia qualora si ravvisino, in relazione alle medesime annualità, violazioni che comportano il predetto obbligo di denuncia; in tale ipotesi, le annualità accertabili nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria internazionale, così come di quella nazionale, potrebbero essere dal 2006 al 2013, in caso di presentazione da parte del contribuente di dichiarazione infedele, ovvero i periodi d'imposta a decorrere dal 2004 in caso di dichiarazione omessa”.

Peraltro, si segnala che l'art. 2 dello schema di Decreto Legislativo in materia di “certezza del diritto” nei rapporti tra Fisco e contribuente, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2015, introduce delle modifiche alla disciplina in esame nel senso di escludere l'operatività del raddoppio dei termini per l'accertamento “qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini”.

65. Quali sanzioni si applicano ai soggetti che abbiano avuto procura generale ad operare sul conto?

In caso di c/c estero intestato ad un soggetto residente il quale ha attribuito ad uno/più soggetti residenti la procura generale ad operare sul c/c, anche i procuratori (oltre all'intestatario) erano tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 (par. 6.1), anche in tali casi si rende applicabile la presunzione ex art. 5-quinquies, co. 9, del D.L. n. 167/1990 per cui – salva prova contraria a carico del contribuente istante – la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. È stato, inoltre, precisato che “**tale previsione opera indipendentemente dalle concrete fattispecie di esercizio dei diritti di disposizione esercitabili sul patrimonio e sulle attività finanziarie**”.

Sul piano pragmatico, ciò implica che l’eventuale violazione di tali obblighi deve essere regolarizzata da ciascuno degli autori della violazione per la quota di competenza, tenuto comunque conto che la sanzione complessiva si applica una sola volta sull’intero ammontare.

Nessuna violazione sanzionabile può, invece, essere riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi in capo ai procuratori, non essendo possessori del reddito riveniente dalle attività sottostanti.

66. In caso di eredità, le sanzioni si trasmettono agli eredi?

In base a quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di intrasmissibilità delle sanzioni, gli eredi non sono soggetti a sanzioni per le violazioni commesse dal *de cuius*. Tuttavia, si ricorda che gli eredi sono obbligati a presentare le dichiarazioni dei redditi del *de cuius* laddove i relativi termini non siano già decorsi alla data del decesso. Eventuali violazioni di tali obblighi saranno, dunque, sanzionate autonomamente in capo agli eredi.

g. Effetti penali

67. L’astratta rilevanza penale della condotta è importante per la determinazione del raddoppio dei termini:

(67.1) Quali sono i reati tributari e quali sono le soglie che determinano la rilevanza penale dell’evasione fiscale?

Non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità. Delle varie condotte tese a non pagare le tasse dovute solo alcune sono considerate reati. La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione

amministrativa o penale (pecuniaria o detentiva). E spesso la soglia è quantitativa: dipende cioè da quanto si evade. Un discorso a parte spetta poi all'elusione, la "zona grigia" in cui si usano le norme esistenti con il solo scopo di ridurre il carico fiscale.

Restando al campo dell'evasione, vediamo le principali condotte che configurano un reato e le relative sanzioni (la norma di riferimento è il D. Lgs. n. 74 del 2000, modificato dal D.L. n. 138 del 2011).

Dichiarazione fraudolenta:

– mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

• condotta: indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi o IVA di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

• sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

– mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

• condotta: indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi o IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione supera il 5% del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque 1 milione di euro;

• sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000):

– condotta: dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente). Il reato sussiste se:

• l'imposta evasa è superiore ad Euro 50.000,00 (prima era Euro 103.291,38), e

• i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 2 milioni di euro;

– sanzioni: reclusione da 1 a 3 anni.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000):

– condotta: mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA entro 90 giorni dalla scadenza. Il reato sussiste se l'imposta evasa è superiore ad Euro 30.000,00 (prima era Euro 77.468,54);

– sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.

Emissione di fatture false (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000):

– condotta: emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'IVA, a prescindere dall'utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall'importo;

– sanzioni: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000):

– condotta: distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;

– sanzioni: reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-*bis* D. Lgs. n. 74/2000):

– condotta: omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore ad Euro 50.000,00 per ciascun periodo d'imposta;

– sanzione: reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Omesso versamento di IVA (art. 10-*ter* D. Lgs. n. 74/2000):

– condotta: omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore ad Euro 50.000,00 per ciascun periodo d'imposta;

– Sanzione: reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000):

– condotta: omesso versamento delle somme dovute utilizzando in compensazione, ex art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti, per un ammontare superiore ad Euro 50.000,00 per ciascun periodo d'imposta;

– sanzione: reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000):

– condotta: compimento di alienazioni simulate o altri atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di II.DD. o IVA ovvero interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00.

Condotta alternativa (secondo comma): indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale di tributi e relativi

accessori, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00;

- sanzione: reclusione da 6 mesi a 4 anni;
- aggravante: reclusione da 1 a 6 anni se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad Euro 200.000,00.

(67.2) Le mere violazioni del Quadro RW hanno rilevanza penale?

L'omessa compilazione del Quadro RW non è prevista quale condotta di una distinta figura di reato, ma può integrare, se ne ricorrono i presupposti, i reati di infedele (art. 4 D. Lgs n. 74/2000) o di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000).

68. Estinzione dei reati:

(68.1) Quali reati si considerano estinti?

Aderendo alla procedura di *Voluntary Disclosure* il contribuente che regolarizzerà i capitali, finanziari o patrimoniali, potrà godere di una serie di benefici.

L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione definendo la procedura con il Fisco, oltre a valersi di sanzioni amministrative ridotte, sarà tutelato dal punto di vista penale per alcuni reati riferibili ai patrimoni non dichiarati.

Con specifico riferimento alla *Voluntary Disclosure* la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 al paragrafo 7, richiama l'articolo 5-*quinquies* del D.L. n. 167/1990, introdotto dalla Legge n. 186 del 2014 (recante disposizioni in materia di emersione dei capitali detenuti all'estero e non dichiarati al Fisco), il quale prevede, nei confronti di coloro che aderiscono alla *Voluntary Disclosure*, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l'esclusione della punibilità per i reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (articolo 4 del D. Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (articolo 5 del D. Lgs. n. 74/2000);

- omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis D. Lgs. n. 74/2000);
- omesso versamento dell’IVA (articolo 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000).

Sono coperte dalla non punibilità solo le fattispecie penali dichiarative ed omissive espressamente individuate dalla norma e solo con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse. Resta invece esclusa la fattispecie di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), nonostante tale fattispecie sia di fatto collegata a quelle di cui al sopra citato articolo 2.

Sono altresì escluse le fattispecie di cui all’art. 10-*quater* (indebita compensazione) e all’art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte).

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 ha precisato che l’esclusione della punibilità prevista dall’articolo 5-*quinqies* opera anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso a commettere i reati individuati nella Legge n. 186/2014.

Viene inoltre esclusa la punibilità per i delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e per il nuovo reato di autoriciclaggio (limitatamente alle condotte commesse fino al 30 settembre 2015).

(68.2) La comunicazione all’Autorità giudiziaria deve essere effettuata anche se i reati devono intendersi estinti?

Entro 30 giorni dal pagamento delle somme definite, l’Amministrazione (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, par. 8) comunica all’Autorità giudiziaria competente la definizione della procedura, per l’utilizzo delle informazioni ai fini della non punibilità prevista per i reati tributari, di riciclaggio e di autoriciclaggio. I benefici si applicano solo alle condotte riferite agli imponibili delle attività oggetto della collaborazione volontaria.

(68.3) Quali sono gli effetti sui reati diversi dai reati tributari?

Oltre ai reati tributari espressamente previsti e ai reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, la *Voluntary Disclosure* non ha effetto su eventuali altre fattispecie di reato, le quali restano, quindi, punibili.

69. L'estinzione di alcuni reati per effetto della *Voluntary Disclosure* è prevista anche nel caso del nuovo ravvedimento operoso "ultratardivo"?

L'istituto del ravvedimento operoso è stato oggetto di significative modifiche da parte della legge di Stabilità 2015.

La nuova formulazione dell'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente, infatti, ai contribuenti, mediante presentazione di apposita dichiarazione integrativa, di regolarizzare, con riferimento alle annualità per le quali i termini di accertamento non risultino ancora decaduti, singole infrazioni fiscali o riguardanti solo determinati periodi d'imposta, ed anche laddove vi sia già stata la contestazione della violazione, oppure siano intervenuti accessi, ispezioni e verifiche.

Va precisato, tuttavia, che l'istituto del ravvedimento operoso non è utilizzabile nel caso di notifica di avvisi di liquidazione ed accertamento, nonché di comunicazioni a seguito dei controlli attivati ai sensi degli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In caso di utilizzo del ravvedimento operoso, in relazione ai reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000 è prevista l'applicazione di una circostanza attenuante (e non di esclusione della punibilità come, invece, avviene nel caso di utilizzo della procedura di *Voluntary Disclosure*) che implica una diminuzione di un terzo della pena edittale; nessuna copertura, neppure parziale, è invece prevista per i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio.

Restano, naturalmente applicabili, se ne ricorrono i presupposti le norme previste dal Codice Penale in tema di attenuanti (incluse le attenuanti generiche).

70. Se ai fini della costituzione della provvista estera sono state usate dal richiedente fatture false, quali sono le conseguenze per il soggetto che ha emesso le fatture false?

Attraverso la *Voluntary Disclosure* il contribuente – autodenunciandosi all'Amministrazione fiscale – oltre a beneficiare di sanzioni ridotte sarà anche tutelato, come sopra precisato, dal punto di vista penale.

Grazie all'adesione alla suddetta procedura (cfr. anche Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015) è esclusa la punibilità per i reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Alla luce di quanto

sopra il titolare della società che ha utilizzato fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, aderendo alla procedura di *Voluntary Disclosure*, beneficerà dell'esclusione della punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000.

Permane, invece, la punibilità ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) del terzo che emette fatture false, nei riguardi del quale andrà, pertanto, inoltrata la corrispondente denuncia penale a cura dell'Amministrazione fiscale ricevente la richiesta di adesione alla procedura (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, par. 7).

71. Quale reato si configura in caso di fondi neri costituiti all'estero a proprio vantaggio da parte dell'amministratore di società? Il reato è punibile anche in caso di *Voluntary Disclosure*?

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti ovvero anche la più semplice dichiarazione infedele che presumibilmente avrà commesso l'amministratore quale persona fisica rientrano nel novero dei reati "sanabili" aderendo alla procedura di *Voluntary Disclosure*; non sarà così, invece, per la società, se, come potrebbe essere avvenuto, ha emesso fatture per operazioni inesistenti: qualora, invece, le attività estere fossero state create dalla società mediante pagamento di fatture emesse da altri soggetti, il reato rientrerà tra quelli sanabili anche per l'azienda (attraverso la cosiddetta *Voluntary Disclosure* "domestica"). Resterà non coperta, invece, l'attività della società, tipicamente estera, che ha emesso le citate fatture per operazioni inesistenti: se il titolare effettivo della società estera fosse un contribuente italiano, pertanto, tali reati non saranno sanabili con l'adesione alla *Voluntary Disclosure*.

72. È penalmente perseguibile, in via autonoma, la presentazione al professionista di un atto di notorietà infedele?

La procedura di *Voluntary Disclosure* si fonda sui principi di collaborazione e buona fede a cui devono, e dovranno sempre più, essere improntati i rapporti tra Fisco e contribuente.

Pertanto, affinché la procedura di adesione si concluda con esito positivo e soddisfazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, è richiesta la massima trasparenza nei confronti dell'Amministrazione fiscale: in quest'ottica, il

contribuente che spontaneamente decida di avvalersi della procedura introdotta dalla Legge n. 186/2014, è tenuto a fornire, in allegato alla propria domanda/istanza o ad integrazione della stessa (nei termini e con le modalità definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015), soltanto la documentazione autentica e veritiera in merito alla consistenza delle proprie attività finanziarie e patrimoniali, estere o nazionali, detenute o possedute, direttamente o indirettamente, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Al fine di rendere efficace tale obbligo di collaborazione la Legge n. 186/2014 ha introdotto il nuovo reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (art. 5-*septies*, co. 1, del D.L. n. 167/1990), punibile con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La nuova fattispecie è punita molto più gravemente della fattispecie ordinaria di falso in scrittura privata e persino più gravemente degli illeciti (falso materiale e falso ideologico) commessi dal pubblico ufficiale in atto pubblico.

73. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata al professionista è sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista in caso di incompleta/infedele documentazione fornita dal dichiarate?

Come già detto in precedenza affinché la procedura di adesione si concluda con esito positivo e soddisfazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, è richiesta la massima trasparenza nei confronti dell'Amministrazione fiscale: in quest'ottica il contribuente che spontaneamente decida di avvalersi della procedura introdotta dalla Legge n. 186/2014, è tenuto a fornire, in allegato alla propria domanda/istanza o ad integrazione della stessa (nei termini e con le modalità definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015), soltanto la documentazione autentica e veritiera in merito alla consistenza delle proprie attività finanziarie e patrimoniali, estere o nazionali, detenute o possedute, direttamente o indirettamente, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Premesso ciò, in merito alle eventuali responsabilità in capo al professionista in conseguenza della condotta antiggiuridica posta in essere dal cliente, va rilevato che la disciplina sulla *Voluntary Disclosure* prevede espressamente che il cliente debba rilasciare al proprio consulente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il contribuente dichiara che gli atti o i documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti

al vero. In presenza della suddetta dichiarazione, quindi, il professionista, il quale adempia correttamente al proprio incarico professionale, andrà esente da responsabilità penali.

Pertanto gli effetti fiscali e penali che scaturiscono dal configurarsi della fattispecie di reato di cui all'articolo 5-*septies*, comma 1, andranno a ricadere unicamente nella sfera giuridica del contribuente.

74. L'Amministrazione deve in ogni caso effettuare la segnalazione alla Procura, anche quando non vi siano elementi che indichino la presenza di un reato tributario?

Come previsto dall'art. 1, co. 3, della Legge n. 186/2014, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito dall'art. 5-*quinqüies*, comma 1, lettere a) e b).

Qualora l'Ufficio procedente entri in possesso di dati o informazioni non coerenti con quanto rappresentato dal contribuente, dovrà richiedere allo stesso di fornire informazioni su tali elementi e, se necessario, di integrare la produzione documentale. A titolo esemplificativo, ciò potrebbe ricorrere quando le informazioni sui flussi di capitali in uscita dallo Stato fornite dagli intermediari residenti non corrispondono agli apporti sui rapporti esteri indicati dal contribuente.

Qualora invece dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a queste connessi o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l'esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta salva l'efficacia degli atti perfezionatisi nell'ambito della procedura, si dovrà procedere ad interessare l'Autorità giudiziaria competente per le determinazioni di spettanza. In tali casi, l'Ufficio dovrà procedere alla emanazione dei conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni, avendo cura di graduare queste ultime tenendo conto della gravità della condotta del contribuente.

75. Esiste la possibilità che l'adesione alla procedura di *Voluntary Disclosure* determini effetti, penali e non, nei confronti di eventuali soggetti terzi?

L'art. 1, co. 5, della Legge n. 186/2014 prevede l'estensione delle cause di non punibilità introdotte dall'articolo 5-*quinqüies*, del D.L. n. 167/1990,

a tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti li indicati (cfr. precedenti domande/risposte).

La Legge ha in tal modo risolto il problema sorto all'indomani dell'entrata in vigore del soppresso D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 (trattasi della prima legge sulla *Voluntary Disclosure* italiana), della natura delle "coperture" penali legate alla procedura di collaborazione volontaria, attribuendo alle stesse una valenza oggettiva.

L'estensione dei benefici penali anche al concorrente extraneus rappresenta una soluzione coerente con la ratio della *Voluntary Disclosure*; per effetto della collaborazione volontaria si realizza, infatti, il recupero dell'imposta evasa, circostanza evidentemente oggettiva, con la conseguenza che sarebbe risultato assolutamente irrazionale escludere che la causa di non punibilità prevista dal nuovo articolo 5-*quinquies* del D.L. 167/1990, si estenda anche a tutti i concorrenti.

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 10/E del 13 marzo 2015, ha ulteriormente confermato tale estensione della causa di non punibilità (cfr. par. 7).

Resta inteso che qualora, dall'adesione alla *Voluntary Disclosure*, emergano elementi relativi alla commissione di reati da parte di soggetti terzi, non coperti dalle cause di non punibilità (ad esempio, emissione di fatture false), gli stessi potranno senz'altro essere sottoposti a procedimento penale.

76. Il professionista che assiste il contribuente può incorrere nel reato di favoreggiamento?

La Legge n. 186/2014 non ha apportato modifiche all'art. 379 del Codice Penale né ha incluso tale reato nel novero di quelli per i quali è prevista (in via espressa almeno) la non punibilità.

Ai sensi dell'art. 379 del Codice Penale, la condotta di favoreggiamento reale, che si realizza allorché un soggetto aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, non rileva sul piano penale se il soggetto agente concorre nel reato presupposto, e nei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale.

Il mancato inserimento, da parte della Legge n. 186/2014, nell'ambito dell'art. 379 del nuovo articolo 648-*ter*.1 (reato di autoriciclaggio), pone il problema della possibilità di configurare il reato di favoreggiamento reale in relazione a tale fattispecie, con tutto ciò che ne può derivare in termini di rischi per il professionista.

In attesa di vedere chiarita per via legislativa tale incertezza, è bene

ricordare però che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 (cfr. par. 7), ha espressamente previsto l’esclusione della punibilità per i reati fiscali, per quelli di riciclaggio e di autoriciclaggio, anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso a commettere i citati reati.

77. In caso di approvazione della legge delega di riforma dei reati tributari, le nuove soglie di rilevanza penale avranno efficacia retroattiva?

La c.d. legge delega di riforma dei reati tributari intende introdurre delle soglie di rilevanza penale diverse per i delitti fiscali; in particolare, stando alle bozze del disegno di legge diffuse sui giornali, la nuova legge aumenterebbe sensibilmente le soglie di punibilità, relative ai reati tributari, al superamento delle quali l’evasione fiscale non è semplicemente una violazione amministrativa (e come tale punibile) ma diventa di tipo penale. Fatta salva diversa disposizione di legge, le nuove soglie troveranno applicazione anche per i procedimenti penali relativi a reati commessi prima della entrata in vigore della citata legge; ciò in applicazione del sottoriportato articolo 2 del Codice Penale che sancisce il principio per cui la legge penale successiva si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore se risulta essere (come sarebbe nel nostro caso) più favorevole al reo.

Articolo 2 del Codice Penale italiano (Successione di leggi penali).

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di

decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

h. Antiriciclaggio

78. Il professionista deve procedere alla segnalazione di operazione sospetta se prima del conferimento dell'incarico il cliente decida di non procedere con la procedura?

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha chiarito, con provvedimento del 9 gennaio e con la successiva pubblicazione delle FAQ, che gli obblighi di segnalazione di eventuali operazioni sospette di cui al D. Lgs. n. 231/2007 (Legge antiriciclaggio), si concretizzano, in capo al professionista, nel momento in cui viene conferito l'incarico, poiché è in tale frangente che si perfeziona con il cliente il rapporto finalizzato all'espletamento di una determinata prestazione professionale.

Lo stesso D. Lgs. n. 231/2007 definisce, all'art. 1, co. 2 lett. e), "cliente" il soggetto al quale i destinatari degli obblighi antiriciclaggio rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento dell'incarico.

In effetti, ai sensi dell'art. 12 co. 2, del citato D. Lgs. n. 231/2007, la disciplina sull'obbligo di segnalazione di operazione sospetta non si applica alla fase di esame circa la posizione giuridica del cliente, in relazione a un procedimento giudiziario, ivi compresa la valutazione riguardante l'opportunità di intentare, o viceversa evitare, un procedimento. Non pare esserci dubbio che l'ipotesi di esenzione di cui sopra sia assimilabile alla fase preliminare alla presentazione della richiesta di adesione alla *Voluntary Disclosure*, la quale è caratterizzata dalla delicata e complessa attività da parte del consulente, il quale – oltre alla ricostruzione storica degli investimenti e delle altre attività detenute dal contribuente e mai dichiarate al Fisco, nonché dei relativi redditi – deve provvedere ad effettuare i relativi conteggi al fine di valutare in concreto l'opportunità o meno, per il proprio cliente, di accedere alla procedura di collaborazione volontaria. Si può concludere, dunque che, laddove all'attività preliminare del consulente, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, non segua l'effettivo conferimento dell'incarico da parte del contribuente, non sussisteranno in capo al professionista, in virtù del richiamato art. 12, co. 2, gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 231/2007.

79. In quale reato incorre il professionista che assiste il contribuente nel trasferire le attività estere in un altro Paese occultandone l'esistenza al Fisco?

Il professionista si espone quantomeno al rischio di essere imputato di favoreggiamento reale di cui all'articolo 371 del Codice Penale nonché al rischio di concorrere nel reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1.

Nel caso in cui il cliente del professionista decidesse di trasferire le citate attività ma nell'ambito della procedura di *Voluntary Disclosure* beneficerà invece delle cause di non punibilità sopra menzionate.

80. La prescrizione del reato presupposto sana anche il reato di riciclaggio?

Il terzo comma dell'art. 5-*quinquies* del D.L. n. 167/1990, come formulato dal nuovo testo di legge, prevede la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio commesse sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria, se commesse in relazione alle attività oggetto di *Voluntary Disclosure* e sempre che si leghino al provento dei delitti per cui è prevista la copertura penale ai sensi della lett. a) della medesima fattispecie.

La previsione normativa, legando la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio alla circostanza che i proventi movimentati siano riconducibili ad uno dei delitti presupposto coperti dalla Legge, pone evidenti problematiche nel caso in cui l'Autorità giudiziaria individui successivamente, nelle operazioni oggetto di autodenuncia volontaria, non già un reato fiscale coperto dalla normativa) ma un reato diverso (non coperto, per esempio il falso in bilancio).

Qualora ciò accadesse, l'autodenuncia diventerebbe una sorta di confessione per un reato duplice: non solo il delitto non fiscale commesso a monte (non coperto), ma anche l'autoriciclaggio o il riciclaggio commesso a valle.

81. Come rilevano eventuali prelievi effettuati in passato ai fini del nuovo reato di autoriciclaggio?

L'articolo 648-ter. 1 del Codice Penale con il quale l'art. 3, co. 3, della Legge n. 186/2014 ha introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio, prevede espressamente la non punibilità se le somme sono destinate alla mera

utilizzazione o godimento personale.

Si parla di impiego ai fini del godimento personale quando il denaro, i beni o le altre utilità sono impiegati al di fuori di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Dunque, nel caso in cui il contribuente impieghi i proventi da reato per acquistare beni immobili e/o mobili destinati al proprio uso personale (e non, ad esempio, da impiegare nella propria attività d'impresa), non incorrerà nel nuovo reato di autoriciclaggio.

Se, peraltro, i prelievi fossero stati fatti prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 186/2014 e, quindi, anche del nuovo reato di autoriciclaggio) non rileverebbero, comunque, ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio.

82. L'estinzione del reato di riciclaggio garantito dalla *Voluntary Disclosure* vale per qualsiasi tipo di reato presupposto?

Come già precisato sopra, il terzo comma dell'articolo 5-*quinquies* del D.L. n. 167/1990, come formulato dal nuovo testo di legge, prevede la non punibilità delle condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio commesse sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria se commesse in relazione alle attività oggetto di *Voluntary Disclosure* e sempre che si leghino al provento dei delitti per cui è prevista la copertura penale ai sensi della lettera a) della medesima fattispecie.

3. DOCUMENTAZIONE

Allegato I – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto Di Notorietà Voluntary Disclosure

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-septies, co. 2, del D.L. n. 167/1990

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____,
nato a _____ (___), il _____.19____,
residente a _____ (___), in
Via _____ n. ____, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di istante all’accesso alla
procedura di collaborazione volontaria, affidata al Dott. XXX quale
professionista incaricato per conto dello Studio ZZZ, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

dichiara

- la non falsità e la completezza di tutti i documenti consegnati e/o trasmessi, anche da terzi autorizzati dal sottoscritto, allo Studio ZZZ ai fini dell’espletamento dell’incarico di assistenza e rappresentanza nella procedura di collaborazione volontaria (c.d. *Voluntary Disclosure*), di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186; nonché,
- la veridicità dei dati e delle notizie riportate nei documenti di cui sopra e delle informazioni comunque trasmesse e/o comunicate al sopra citato professionista, in particolare:

a) di aver indicato al sopra citato professionista tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria e/o patrimoniale costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che derivano dalla loro dismissione od utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione;

b) di non aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della predetta procedura di collaborazione volontaria;

c) di non aver già presentato e di non essere al corrente che sia già stata presentata, anche indirettamente o per interposta persona, una richiesta di accesso alla collaborazione volontaria;

- che le attività patrimoniali e/o finanziarie oggetto della procedura di *Voluntary Disclosure* sono di provenienza da reati per cui è esclusa la punibilità ai sensi della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Milano, li ___ aprile 2015

Allegato II – Relazione di accompagnamento

Nel seguito si fornisce un esempio di relazione di accompagnamento creata sulla base del *format* diffuso dall’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di determinazione forfetaria dei rendimenti.

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
 Ufficio Centrale per il contrasto agli
 Illeciti Fiscali Internazionali
 = Milano =

Oggetto: **Relazione di Accompagnamento**

Richiesta di ammissione alla procedura di collaborazione volontaria (art. 5-*quater* del D.L. n. 167/1990 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 227/1990, e successive modificazioni, introdotto dal Legge n. 186/2014) presentata da:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune di nascita
xxx	xxx		xx.xx.xxxx	xxx (xx)

residente in xxx n. xx – xxx (xx), carta d’identità n. xxx, rilasciata dal Comune di xx (xx) in data xx.xx.xxxx, con scadenza il xx.xx.xxxx.

Sommario

1. Introduzione
2. Soggetti collegati
3. Attività estere
4. Redditi correlati alle attività estere
5. Attività estere alla data di emersione
6. Maggiori imponibili e ritenute non operate
7. Effetti delle dichiarazioni riservate di cui all’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009

1. Introduzione

(Quadro generale delle violazioni che formano oggetto di emersione)
 (Prospetto di raccordo tra documentazione presentata e Modello)

Il richiedente indicato in oggetto, con riferimento alle attività estere rilevanti con le quali presenta un collegamento, chiede di essere ammesso alla procedura e, pertanto, comunica le informazioni e produce i documenti necessari all'espletamento della procedura di autodenucia ai sensi della Legge n. 186/2014.

Il richiedente dichiara, firmando questa richiesta, di essere pienamente consapevole che:

- la richiesta ha carattere di irretrattabilità;
- l'Agenzia delle Entrate provvederà a quantificare i redditi correlati e a rilevare le violazioni agli obblighi sul monitoraggio fiscale per determinare tutte le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute in base alla legge;

- l'articolo 5-*septies* del D.L. n. 167/1990 prevede che “L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;

- la procedura si intende perfezionata (art. 5-*quater*, lett. b) del D.L. n. 167/1990) con il versamento, in unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari importo:

- delle somme dovute in base all'avviso di accertamento (art. 15 del D. Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni), che va effettuato entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione;

- delle somme dovute in base all'accertamento con adesione, che va effettuato entro venti giorni dalla redazione dell'atto.

Altresì, per perfezionare la procedura è necessario il pagamento delle sanzioni per le violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale (art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990), che va effettuato entro il termine per proporre ricorso contro l'atto di contestazione (art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997). Per eseguire i versamenti non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997;

- il mancato pagamento anche di una sola delle rate di cui al punto precedente fa venire meno gli effetti della procedura.

2. Soggetti collegati

Anche al fine di consentire, per ciascun periodo d'imposta oggetto di *Voluntary Disclosure*, la ripartizione prevista dall'art. 5-*quinquies* del D.L. n.

167/1990, comma 9, delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione tra tutti coloro i quali ne avevano la disponibilità, si indica:

– nella Sezione I del Modello, rigo VD 1, colonna 1, il codice fiscale xxxxx, appartenente alla Sig.ra

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita
xxx	xxx	xx.xx.xxxx	xxx (xx)

residente in xxx n. xx – xxx (xx), carta d’identità n. xxx, rilasciata dal Comune di xx (xx) in data xx.xx.xxxx, con scadenza il xx.xx.xxxx in qualità di cointestatario del rapporto oggetto di Voluntary Disclosure da parte del Sig. xxx xxx;

– nella Sezione I del Modello, rigo VD 2, colonna 1, il codice fiscale xxxxx, appartenente alla Sig.ra

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita
xxx	xxx	xx.xx.xxxx	xxx (xx)

residente in xxx n. xx – xxx (xx), carta d’identità n. xxx, rilasciata dal Comune di xxx (xx) in data xx.xx.xxxx, con scadenza il xx.xx.xxxx, in qualità di cointestatario del rapporto oggetto di *Voluntary Disclosure* da parte del Sig. xxx xxx.

3. Attività estere

In questo paragrafo è indicata la consistenza del patrimonio detenuto all’estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990. Per l’individuazione del valore delle attività estere da dichiarare si utilizzano i criteri individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW del modello UNICO relative a ciascun periodo d’imposta interessato, come da previsione dell’art. 5-*quinquies*, comma 9, del D.L. n. 167/1990.

Di seguito vengono dettagliate le attività estere indicate della Sezione II del Modello, colonna 2, predisponendo una distinta delle stesse. A ciascuna attività elencata è assegnato un codice progressivo a partire da A01.

VD10	Anno	Codice progressivo	Codice stato estero	Attività	Importo
	2009	A01	071	xxx	Euro xxx
		A02	071	xxx	Euro xxx
		A03	071	xxx	Euro xxx

VD11	Anno	Codice progressivo	Codice stato estero	Attività	Importo
	2010	A04	071	xxx	Euro xxx
		A05	071	xxx	Euro xxx
		A06	071	xxx	Euro xxx
		A07	071	xxx	Euro xxx

VD12	Anno	Codice progressivo	Codice stato estero	Attività	Importo
	2011	A08	071	xxx	Euro xxx
		A09	071	xxx	Euro xxx
		A10	071	xxx	Euro xxx
		A11	071	xxx	Euro xxx

VD13	Anno	Codice progressivo	Codice stato estero	Attività	Importo
	2012	A12	071	xxx	Euro xxx
		A13	071	xxx	Euro xxx
		A14	071	xxx	Euro xxx
		A15	071	xxx	Euro xxx

VD14	Anno	Codice progressivo	Codice stato estero	Attività	Importo
	2013	A16	071	xxx	Euro xxx
		A17	071	xxx	Euro xxx
		A18	071	xxx	Euro xxx
		A19	071	xxx	Euro xxx

Non sono presenti attività ripartibili nelle colonne 1 e 3 della Sezione

II, rispettivamente detenute in Stati o territori individuati tra quelli con regime fiscale privilegiato di cui ai Decreti del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 e in Stati o territori non riconducibili alle colonne 1 e 2 della stessa Sezione.

Altresì, nel corso degli anni ancora accertabili, non si rilevano apporti di capitale affluiti verso le medesime attività di cui sopra. La sezione III del Modello non è quindi stata compilata.

4. Redditi correlati alle attività estere

Nel corso del 2012 sono avvenuti i prelievi dettagliati nella tabella che segue, che hanno comportato una riduzione delle attività finanziarie estere oggetto di emersione per complessivi Euro xxx.

09.03.2012	Euro xxx
03.04.2012	Euro xxx
05.07.2012	Euro xxx
17.07.2012	Euro xxx
27.07.2012	Euro xxx
04.10.2012	Euro xxx
11.10.2012	Euro xxx

Nel corso del 2013 sono avvenuti i prelievi dettagliati nella tabella che segue, che hanno comportato una riduzione delle attività finanziarie estere oggetto di emersione per complessivi Euro xxx.

18.03.2013	Euro xxx
03.05.2013	Euro xxx
27.05.2013	Euro xxx

(Da valutare se fornire ulteriori indicazioni sul destino di queste somme)

5. Attività estere alla data di emersione

Nel presente paragrafo sono indicate tutte le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per le violazioni degli

obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, comma 4, del D.L. n. 167/1990.

Vengono, inoltre, indicati in dettaglio i valori inclusi nella Sezione IV del Modello.

Nel rigo VD16, colonna 1, è indicato il valore complessivo delle consistenze oggetto della procedura di *Voluntary Disclosure* ancora detenute all'estero alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Il valore di tali consistenze estere è quello determinato alla data di presentazione dell'istanza secondo le regole previste per la compilazione del quadro RW del modello UNICO 2014. Per gli importi in valuta estera è indicato il controvalore in Euro utilizzando il valore del tasso di cambio indicato nel Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato ai fini dell'individuazione dei campi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR.

Al giorno xx.xx.xxxx, le attività finanziarie e le proprietà estere oggetto di emersione risultano così costituite:

VD16	Colonna 1	xxx	Euro xxx
		xxx	Euro xxx

6. Maggiori imponibili e ritenute non operate

In questa sezione è illustrata, per ciascun periodo d'imposta oggetto della procedura di *Voluntary Disclosure*, la composizione dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, delle maggiori ritenute e dei contributi previdenziali, indicati nella Sezione V del Modello.

Il contribuente intestatario del rapporto oggetto di *Voluntary Disclosure*, barrando l'apposita casella presente del riquadro Opzioni del Modello, chiede che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfetariamente ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, comma 8, del D.L. n. 167/1990. I rendimenti vengono, quindi, determinati applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza delle attività alla fine di ciascun anno e l'imposta da versare viene calcolata applicando l'aliquota del 27 per cento.

I maggiori redditi assoggettabili ad imposta così determinati sono inclusi tra quelli indicati nella colonna 7 dei righe da VD23 a VD26, della

sopra citta sezione V. Di seguito se ne propone un dettaglio:

		Attività a fine anno	Maggiori redditi (27%)
VD23	2010	Euro xxx	Euro xxx
VD24	2011	Euro xxx	Euro xxx
VD25	2012	Euro xxx	Euro xxx
VD26	2013	Euro xxx	Euro xxx

7. Effetti delle dichiarazioni riservate di cui all'articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009

(In tale sezioni vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere e si elencano i documenti a tal fine allegati)

Allegato III - Legge n. 186/2014

Legge 15 dicembre 2014, n. 186

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (14G00197)

(GU n.292 del17-12-2014)

Vigente al: 1-1-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-*quater*. - (Collaborazione volontaria). 1. L'autore

della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche

indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la

formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b).

4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 1999, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1999, n. 192, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.

5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 699, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.

6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in

Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.

Art. 5-*quinquies*. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria).

- 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo

periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o

sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre

dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Art. 5-*sexies*. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Art. 5-*septies*. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».

2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma l del presente articolo, apposta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma l del presente articolo.

4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:

a) l'articolo 5-*quater*, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) l'articolo 5-*quinquies*, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) l'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

d) l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.

167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».

7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

- a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
- b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- c) agli investimenti pubblici;
- d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1

sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio

1. All'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

2. All'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

3. Dopo l'articolo 648-*ter* del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-*ter*.1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

4. All'articolo 648-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articolo 648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1.»;

b) al terzo comma, le parole: «648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.l*».

5. All'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «648-*ter* e 648-*ter.l*»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

Art. 4

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma s, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 2014

Napolitano

Renzi,
Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato IV – Bozza Waiver

FAC SIMILE

Spett. _____

_____ 1

Oggetto: Autorizzazione alla trasmissione della documentazione e al rilascio di informazioni all'Agenzia delle Entrate

Dati identificativi del rapporto	<p>Tipo rapporto²;</p> <p>Numero e/o altro elemento identificativo del rapporto:</p> <p>Intestatario³;</p> <p>Beneficiario economico effettivo⁴;</p> <p>Intermediario presso il quale è radicato il rapporto:</p> <p>Filiale o agenzia dell'intermediario presso cui è acceso il rapporto:</p> <p>Data di apertura del rapporto:</p> <p>Composizione del Rapporto⁵;</p> <p>Persone delegate e/o alle quali sono state rilasciate procure⁶;</p> <p>Contribuenti collegati al rapporto⁷;</p>
----------------------------------	--

Il/i sottoscritto/i⁸ _____ nella sua/loro qualità di⁹ _____ autorizza/no irrevocabilmente l'intermediario finanziario in indirizzo, presso il quale il rapporto sopra identificato è attualmente detenuto, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate italiana, su esplicita richiesta di quest'ultima, i documenti, compresi quelli presenti sui sistemi informatici dell'intermediario e le informazioni sulle operazioni che sono state o che saranno effettuate sul citato rapporto¹⁰, esonerando il medesimo intermediario finanziario dal rispetto dei vincoli derivanti dal segreto bancario e da ogni obbligo di confidenzialità anche derivante dalla normativa domestica sulla privacy.

La presente autorizzazione è limitata ai documenti ed alle informazioni di cui codesto intermediario è tenuto per legge alla conservazione ed alle operazioni intercorrenti sullo stesso nel periodo dal _____¹¹ fino alla data di estinzione del rapporto o, se anteriore, fino alla data a decorrere dalla quale lo Stato dove ha sede l'intermediario in indirizzo procederà allo scambio automatico con l'Italia delle informazioni relative al rapporto in oggetto in linea con le direttive OCSE.

_____ , _____

_____ 12

Il sottoscritto¹³, _____ nella sua qualità di¹⁴ _____ del _____ dichiara di aver preso visione dell'autorizzazione rilasciata da _____ in calce e impegna l'intermediario finanziario rappresentato a trasmettere la copia dei documenti e a rilasciare le informazioni di cui all'autorizzazione e relative al rapporto i cui estremi sono individuati nell'oggetto della stessa, precisamente nella sezione *Dati identificativi del rapporto*, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate italiana che ne farà richiesta.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che :

- l'Autorizzazione è irrevocabile;
- l'Agenzia delle Entrate italiana può richiedere anche dopo l'estinzione del rapporto la trasmissione dei documenti e il rilascio delle informazioni con riferimento alle operazioni intercorse fino a tale data;
- le richieste dell'Agenzia delle Entrate italiana dovranno essere soddisfatte nel più breve tempo possibile.

Le richieste dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere inoltrate a¹⁵ _____.

_____, _____¹⁶

_____ ¹⁷

NOTE

- ¹ Indirizzare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute al momento di presentazione dell'istanza e dove si intendono continuare a detenere a seguito della procedura o dove sono state trasferite successivamente al perfezionarsi della procedura.
- ² Ad esempio: relazione bancaria, conto fiduciario etc.
- ³ Inserire i dati identificativi dell'intestatario del rapporto. Ad esempio se si tratta di un conto corrente la cui disponibilità in capo al contribuente è stata schermata attraverso l'intestazione ad un veicolo societario, bisogna quindi indicare i dati relativi alla società ed al suo rappresentante.
- ⁴ Inserire i dati identificativi del/i soggetto/i al quale è effettivamente riconducibile il rapporto.
- ⁵ Ad esempio: conto corrente multi valuta con associato conto titoli e cassetta di sicurezza.
- ⁶ Inserire i dati dei delegati e dei procuratori ad operare sul rapporto e, se cessati, a fianco dei dati di ciascuno essi inserire anche il periodo di validità della delega o della procura. Non vanno inseriti i delegati e i procuratori che sono cessati nei periodi d'imposta per i quali è decaduta la potestà di contestazione delle violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale.
- ⁷ Inserire i dati dei contribuenti che hanno presentato o che intendono presentare richiesta di accesso alla procedura e per i quali viene rilasciata l'autorizzazione.
- ⁸ Indicare i dati del/i soggetti che devono rilasciare l'autorizzazione affinché questa sia efficace.
- ⁹ Indicare la qualifica del/i soggetto/i che rilascia/no l'autorizzazione.
- ¹⁰ Indicare la data d'inizio del periodo d'imposta successivo a quello oggetto della procedura più recente.
- ¹¹ Inserire la stessa data di inizio del periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura di collaborazione volontaria ovvero, se successiva, la data in cui il contribuente ha trasferito le attività oggetto della procedura sul rapporto indicato in oggetto.
- ¹² Firma della persona che concede l'autorizzazione.
- ¹³ Inserire i dati identificativi della persona che accetta l'autorizzazione.
- ¹⁴ Inserire la qualifica che conferisce alla persona il potere di accettare l'autorizzazione.
- ¹⁵ Inserire ufficio con l'indirizzo esatto al quale inviare le richieste (anche di posta elettronica).
- ¹⁶ Inserire luogo e data di sottoscrizione.
- ¹⁷ Firma della persona che accetta l'autorizzazione e timbro dell'intermediario finanziario.

Allegato V – Modello: richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria



RICHIEDSTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(Art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate per le finalità previste dalla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.


Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

EMERSIONE	Internazionale (comma 1) <input type="checkbox"/> Nazionale (comma 2) <input type="checkbox"/>	ISTANZA INTEGRATIVA <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale del contribuente _____	
Persone fisiche	Cognome _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale _____ Natura giuridica _____	
DATI DEL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale del rappresentante _____ Codice carica _____ Codice fiscale società _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small>	
DATI DEL PROFESSIONISTA	Codice fiscale del professionista _____ Codice fiscale società _____ Cognome/ Denominazione o ragione sociale _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small>	
	INVIO COMUNICAZIONI AL PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/> FIRMA _____	
RECAPITI	Telefono prefisso numero _____ Cellulare prefisso numero _____ Fax prefisso numero _____ Indirizzo di posta elettronica _____	
OPZIONI	CHIEDE	
	<input type="checkbox"/> che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfettariamente ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990	
FIRMA DELL'ISTANZA	Sez. I _____ Sez. II _____ Sez. III _____ Sez. IV _____ Sez. V _____ N. moduli _____ FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l'istanza per altri) _____	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario _____ N. iscrizione all'albo del C.A.F. _____	
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____ <small>giorno mese anno</small>	

La Circolare n. 10/E del 13 marzo 2014, ampiamente citata nel presente Quaderno, è disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Marzo+2015/Circolare+10E+del+13+marzo+2015/Circolare+10+del+13+marzo+2015_con_allegati.pdf

NUMERI PUBBLICATI

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario D'ijino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento a 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzzi*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Schena, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

Anno 2011

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertolotti, Elisabetta Coda Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

Anno 2012

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Velo*
- nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 44 Introduzione all'Istituto del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*
- nr. 45 Ambiti di applicazione del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*

Anno 2013

- nr. 46 Arbitro Bancario Finanziario • *Commissione Metodi ADR*
- nr. 47 Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC • *Commissione Principi Contabili - a cura di Girolamo Matranga*
- nr. 48 La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale • *Commissione Metodi ADR - a cura di Maria Rita Astorina, Marcella Caradonna*
- nr. 49 La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Federica Fiorani*
- nr. 50 Il modello GBS 2013: lo standard italiano per la redazione del Bilancio Sociale • *Commissione Bilancio Integrato - a cura di Claudio Badalotti, Dario Velo, Gabriele Badalotti*

Anno 2014

- **nr. 51** I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF • *Commissione Controllo Societario*
- **nr. 52** La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Commissione Cassa Previdenza Dottori Commercialisti - a cura di Ernesto Carella*
- **nr. 53** Comunicare con Investitori e Finanziatori: il ruolo del Business Plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Francesco Aldo De Luca e Alessandra Tami*
- **nr. 54** La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. – Novità e riflessi sulla disciplina nazionale • *Commissione Principi Contabili - a cura di Tiziano Sesana*
- **nr. 55** Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro • *Commissione Lavoro - a cura di Monica Bernardi, Bernardina Calafiori, Gabriele Moscone, Patrizia Rossella Sterza, Sergio Vianello*
- **nr. 56** Le Start-up innovative • *Commissioni Start-up, Microimprese e Settori Innovativi e Diritto Tributario Nazionale - a cura di Antonio Binacchi e Alessandro Galli*

Anno 2015

- **nr. 57** Il Concordato preventivo: riflessioni teoriche • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali - a cura di Giannicola Rocca*
- **nr. 58** Il Concordato preventivo: esperienze empiriche • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali - a cura di Giannicola Rocca*
- **nr. 59** Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del business plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Carlo Arlotta, Salvatore Carbone, Francesco Aldo De Luca, Alessandra Tami*

finito di stampare
nel mese di giugno 2015

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 60.

Alla luce dell'attuale contesto economico mondiale e della sempre maggiore sensibilità degli Stati verso il recupero di imposte derivanti da evasione fiscale, lo scorso 15 dicembre 2014, il Parlamento italiano ha definitivamente varato la cosiddetta procedura di Voluntary Disclosure con l'approvazione della Legge n. 186/2014. Questa iniziativa, centrata sulla lotta all'evasione fiscale, permette la regolarizzazione di attività patrimoniali e finanziarie illegalmente detenute all'estero. Gli Autori, dopo aver affrontato un esame dell'impianto normativo della su richiamata Legge n. 186/2014, hanno provato a riassumere una serie di quesiti ed esporli in un ordine crescente di complicità, cercando di fornire al lettore quelle risposte che lo possano "accompagnare/guidare" in questo complesso lavoro di regolarizzazione.

Marco Salvatore, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, è Presidente della Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Esperto di diritto societario, tributario e di *asset protection*, è relatore a numerosi convegni. Sindaco in società industriali, assicurative e finanziarie.

Paolo Ludovici, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, è componente della Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Vanta un'esperienza ultraventennale in ambito tributario, è relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari.

Fabrizio Vedana, Avvocato, *TEP*, è vice direttore generale di una primaria Società fiduciaria. Docente in *master* specialistici ed autore di pubblicazioni e libri. Osservatore esterno della Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.